



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

D) **ATTI DIRIGENZIALI**
Giunta regionale

D.G. Casa e housing sociale

Decreto dirigente struttura 13 agosto 2021 - n. 11227
Concessione ed impegno del finanziamento definitivo a favore dei comuni individuati nell'«Allegato C - Linea 2» per le proposte presentate per l'accesso ai contributi destinati alla realizzazione di Servizi Abitativi Transitori (SAT), in seguito ad approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e accertamento quota parte delle risorse statali 2

Decreto dirigente struttura 13 agosto 2021 - n. 11228
Concessione ed impegno del finanziamento definitivo a favore delle ALER individuate nell'«Allegato A - Linea 1 ALER seconda parte» per le proposte presentate per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unità abitative adibite a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) non assegnabili per carenze manutentive e accertamento quota parte delle risorse statali 6

Decreto dirigente struttura 13 agosto 2021 - n. 11229
Concessione ed impegno del finanziamento definitivo a favore dei comuni individuati nell'«Allegato B Linea 1 comuni prima parte» per le proposte presentate per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unità abitative adibite a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) non assegnabili per carenze manutentive, in seguito ad approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e accertamento quota parte delle risorse statali 11

E) **PROVVEDIMENTI DELLO STATO**

Decreto Presidente della Repubblica del 26 maggio 2021
Accoglimento del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato contro Regione Lombardia, da parte di Carbotermo s.p.a.. 16

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 699 del 6 agosto 2021
Ordinanza commissariale 4 marzo 2021 n. 651 - Piano opere pubbliche – Assegnazione del contributo provvisorio all'intervento comune di Borgocarbonara per i «lavori di riparazione e messa in sicurezza danni sismici, opere connesse e lavori di riqualificazione funzionale del palazzo municipale e dell'area esterna di pertinenza» - ID 15 – CUP G99C18000020001 32

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 700 del 6 agosto 2021
Ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n. 466 - Finanziamento del progetto «I lavori di recupero post sisma del corpo ovest dell'ex ospedale Bastasini di Quistello» presentato dall'ASST di Mantova - ID AP_PUB_27 35

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 701 del 6 agosto 2021
Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i. – Presa d'atto della sentenza del TAR Di Brescia n. 236/2020 e contestuale avvio del procedimento 37

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 702 del 6 agosto 2021
Ordinanza 651 del 2 marzo 2021 - Approvazione del finanziamento del progetto esecutivo relativo all'intervento «Restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico di Villa Strozzi» a Palidano di Gonzaga, di proprietà della provincia di Mantova - ID14 – CUP D32C15000080001. 39

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 703 del 6 agosto 2021
Ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 - Approvazione della rendicontazione del I lotto funzionale e del progetto «Interventi di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa «San Celestino I Papa» in Pietole di Borgo Virgilio (MN)- Lotto II» - ID89 – CUP J22C21002220008 - protocollo d'intesa tra commissario delegato e diocesi di Mantova del 17 novembre 2015 e addendum del 19 luglio 2019 42

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Casa e housing sociale

D.d.s. 13 agosto 2021 - n. 11227

Concessione ed impegno del finanziamento definitivo a favore dei comuni individuati nell'«Allegato C - Linea 2» per le proposte presentate per l'accesso ai contributi destinati alla realizzazione di Servizi Abitativi Transitori (SAT), in seguito ad approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e accertamento quota parte delle risorse statali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMI PER L'OFFERTA ABITATIVA

Visti:

- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi», con particolare riferimento all'articolo 2 che individua tra le funzioni regionali, la promozione del riutilizzo del patrimonio residenziale pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, l'integrazione delle politiche abitative con le politiche di rigenerazione urbana;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, che conferma la priorità, tra le scelte d'investimento regionali, della riqualificazione, recupero e rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico;
- l'Accordo di Programma sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito M.I.M.S.) e Regione Lombardia in data 20 maggio 2019 e, in particolare, l'allegato 2 «Programma per la riqualificazione ed il recupero di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive (c.d. sfitti), localizzate nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati a fabbisogno acuto ai sensi della programmazione regionale», che prevede, tra l'altro, le modalità di trasferimento delle risorse statali;
- il d.p.g.r. 7 giugno 2019, n. 312 di approvazione del sopra citato Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale;
- la d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/2063, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. XI/2660 «Criteri del programma di recupero, manutenzione e riqualificazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive, localizzate nei comuni non classificati ad alta intensità di fabbisogno abitativo, ai sensi della programmazione regionale e del programma per la realizzazione di servizi abitativi transitori (SAT)»;
- il d.d.s. 30 giugno 2020, n. 7714, come modificato e integrato con d.d.s. 28 luglio 2020, n. 9083 e d.d.s. 10 settembre 2020, n. 10473, con cui sono state approvate le manifestazioni d'interesse per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unità abitative adibite a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) non assegnabili per carenze manutentive localizzate in tutti i comuni lombardi, ad eccezione del territorio del Comune di Milano (Linea d'azione 1), e per la realizzazione di Servizi Abitativi Transitori (SAT) - l.r. n. 16/2016, art. 23, comma 13 - ai sensi della d.g.r. 16 dicembre 2019, n. XI/2660 (Linea d'azione 2);
- il d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113, con cui sono stati approvati gli elenchi delle graduatorie finali delle proposte presentate a valere sulla manifestazione di interesse approvata con il sopra citato d.d.s. 30 giugno 2020, n. 7714;

Considerato che il d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113, prevedeva altresì:

- la trasmissione al M.I.M.S. delle graduatorie approvate ai fini dell'ammissione a finanziamento degli interventi;
- che la concessione regionale del finanziamento definitivo delle proposte sarebbe avvenuta attraverso successivo provvedimento dirigenziale, solo in seguito

all'approvazione da parte del M.I.M.S. delle sopraccitate graduatorie;

Dato atto che:

- con nota prot. U1.2021.15855 del 8 aprile 2021, Regione Lombardia ha trasmesso il d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113 di approvazione delle graduatorie;
- il M.I.M.S. ha approvato le graduatorie di cui sopra, con decreto direttoriale 27 maggio 2021, n. 110, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 al n. 2084, e lo ha trasmesso a Regione Lombardia con nota U.6576 del 7 luglio 2021 (registrata al prot. regionale U1.2021.43294 in pari data);

Richiamato l'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 che dispone che i termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza del diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga;

Considerato che per gli interventi inseriti nell'«Allegato C - Linea 2», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- si prevede la liquidazione dei finanziamenti concessi negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, secondo le ripartizioni indicate nel sopra citato allegato, in base ai cronoprogrammi dei lavori e agli andamenti previsionali della spesa aggiornati agli atti, salvo eventuali successive rimodulazioni;
- è necessario assumere gli impegni di spesa a copertura finanziaria dei finanziamenti concessi;

Preso atto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, correttivo del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024;

Ritenuto, pertanto, per gli interventi indicati nell'«Allegato C - Linea 2», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- concedere i finanziamenti individuati nel sopra citato «Allegato C - Linea 2» per un importo complessivo di euro 420.000,00;
- fissare i seguenti termini di avvio e conclusione dei lavori a partire dalla data del presente provvedimento e a pena di decadenza del diritto dal contributo concesso:
 - entro 12 mesi l'avvio dei lavori;
 - entro 24 mesi l'ultimazione dei lavori;
- accertare a carico dei debitori indicati nella seguente tabella l'importo complessivo di euro 420.000,00, con imputazione ai capitoli di entrata e sugli esercizi finanziari ivi indicati;

DEBITORE	CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	4.0200.01.14063	0,00	0,00	138.692,31	81.000,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.0200.01.8194	0,00	200.307,69	0,00	0,00
TOTALE		0,00	200.307,69	138.692,31	81.000,00

- di impegnare l'importo complessivo di euro 420.000,00, a copertura finanziaria del finanziamento concesso a favore dei Comuni per gli interventi individuati nell'allegato sopra
- citato, con imputazione ai capitoli di spesa n. 8.02.203.14064 e n. 8.02.203.14558, così ripartiti:

CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
8.02.203.14064	0,00	0,00	138.692,31	81.000,00	219.692,31
8.02.203.14558	0,00	200.307,69	0,00	0,00	200.307,69
TOTALE	0,00	200.307,69	138.692,31	81.000,00	420.000,00

Dato atto che i capitoli di spesa n. 8.02.203.14064 e n. 8.02.203.14558 del Bilancio Regionale 2021/2023 presentano la necessaria disponibilità;

Preso atto che i codici CUP associati ai singoli interventi sono indicati nell'«Allegato D - CUP Comuni per SAT», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Attestato che:

- la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 comma 2 e 27, avverrà in sede di adozione del presente provvedimento;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Dato atto che il presente provvedimento conclude con ritardo il procedimento di approvazione definitiva delle graduatorie, rispetto al termine indicato dall'art. 4 del bando, per motivi legati alle procedure di approvazione del decreto direttoriale del M.I.M.S. da parte della Corte dei Conti;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la l.r. 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 Testo unico in materia di Organizzazione e Personale, nonché la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 avente ad oggetto «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Immacolata Vanacore l'incarico di Dirigente della Struttura «Programmi per l'offerta abitativa» con decorrenza 19 marzo 2021;

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

DECRETA

1. di concedere ai Comuni indicati nell'«Allegato C - Linea 2», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i finanziamenti definitivi per le proposte approvate con d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113 e individuati nell'allegato stesso per l'importo complessivo di euro 420.000,00;

2. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente, per l'importo complessivo di euro 420.000,00, relativo alla quota parte delle risorse ancora da trasferire, al fine garantire la copertura finanziaria dei finanziamenti concessi per gli interventi individuati nell'allegato citato al punto 1, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	474533	4.0200.01.14063	0,00	0,00	138.692,31	81.000,00	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24216	4.0200.01.8194	0,00	200.307,69	0,00	0,00	0,00

3. di assumere impegni a favore dei Comuni indicati nell'allegato citato al punto 1, l'importo complessivo di euro 420.000,00, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa e sugli

esercizi finanziari indicati nella seguente tabella, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
COMUNE DI VARESE	11539	8.02.203.14064	0,00	0,00	57.692,31	0,00	0,00
COMUNE DI VARESE	11539	8.02.203.14558	0,00	92.307,69	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI MONZA	11037	8.02.203.14064	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
COMUNE DI MONZA	11037	8.02.203.14558	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La dirigente
Immacolata Vanacore

Allegato C – Linea 2

Ente	Provincia	Finanziamento ammissibile e finanziabile	Capitolo	2021	2022	2023	2024
COMUNE VARESE	VA	150.000,00 €	8.02.203.14064	- €	- €	57.692,31 €	- €
			8.02.203.14558	- €	92.307,69 €	- €	- €
COMUNE MONZA	MB	270.000,00 €	8.02.203.14064	- €	- €	81.000,00 €	81.000,00 €
			8.02.203.14558	- €	108.000,00 €	- €	- €
TOTALE		420.000,00 €		- €	200.307,69 €	138.692,31 €	81.000,00 €

Allegato D -CUP Comuni per SAT

Ente	Provincia	Finanziamento ammissibile e finanziabile	CUP
COMUNE VARESE	VA	150.000,00 €	B37H20021140006
COMUNE MONZA	MB	270.000,00 €	B53D20003640006
TOTALE		420.000,00 €	

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

D.d.s. 13 agosto 2021 - n. 11228

Concessione ed impegno del finanziamento definitivo a favore delle ALER individuate nell'«Allegato A - Linea 1 ALER seconda parte» per le proposte presentate per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unità abitative adibite a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) non assegnabili per carenze manutentive e accertamento quota parte delle risorse statali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMI PER L'OFFERTA ABITATIVA

Visti:

la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi», con particolare riferimento all'articolo 2 che individua tra le funzioni regionali, la promozione del patrimonio residenziale pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, l'integrazione delle politiche abitative con le politiche di rigenerazione urbana;

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, che conferma la priorità, tra le scelte d'investimento regionali, della riqualificazione, recupero e rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico;
- l'Accordo di Programma sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (di seguito M.I.M.S.) e Regione Lombardia in data 20 maggio 2019 e, in particolare, l'allegato 2 «Programma per la riqualificazione ed il recupero di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive (c.d. sfitti), localizzate nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati a fabbisogno acuto ai sensi della programmazione regionale», che prevede, tra l'altro, le modalità di trasferimento delle risorse statali;
- il d.p.g.r. 7 giugno 2019, n. 312 di approvazione del sopra citato Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale;
- la d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/2063, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. XI/2660 «Criteri del programma di recupero, manutenzione e riqualificazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive, localizzate nei comuni non classificati ad alta intensità di fabbisogno abitativo, ai sensi della programmazione regionale e del programma per la realizzazione di servizi abitativi transitori (SAT)»;
- il d.d.s. 30 giugno 2020, n. 7714, come modificato e integrato con d.d.s. 28 luglio 2020, n. 9083 e d.d.s. 10 settembre 2020, n. 10473, con cui sono state approvate le manifestazioni d'interesse per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unità abitative adibite a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) non assegnabili per carenze manutentive localizzate in tutti i comuni lombardi, ad eccezione del territorio del Comune di Milano (Linea d'azione 1), e per la realizzazione di Servizi Abitativi Transitori (SAT) - l.r. n. 16/2016, art. 23, comma 13 - ai sensi della d.g.r. 16 dicembre 2019, n. XI/2660 (Linea d'azione 2);
- il d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113, con cui sono stati approvati gli elenchi delle graduatorie finali delle proposte presentate a valere sulla manifestazione di interesse approvata con il sopra citato d.d.s. 30 giugno 2020, n. 7714;

Considerato che il d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113, prevedeva altresì:

- la trasmissione al M.I.M.S. delle graduatorie approvate ai fini dell'ammissione a finanziamento degli interventi;
- che la concessione regionale del finanziamento definitivo delle proposte sarebbe avvenuta attraverso successivo provvedimento dirigenziale, solo in seguito all'approvazione da parte del M.I.M.S. delle sopracitate graduatorie;

Dato atto che:

- con nota prot. U1.2021.15855 del 8 aprile 2021, Regione Lombardia ha trasmesso il d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113 di approvazione delle graduatorie;
- il M.I.M.S. ha approvato le graduatorie di cui sopra, con decreto direttoriale 27 maggio 2021, n. 110, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 al n. 2084, e lo ha

trasmesso a Regione Lombardia con nota U.6576 del 7 luglio 2021 (registrata al prot. regionale U1.2021.43294 in pari data);

Richiamato l'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 che dispone che i termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza del diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga;

Considerato che per gli interventi inseriti nell'«Allegato A - Linea 1 ALER seconda parte», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- si prevede la liquidazione dei cofinanziamenti concessi negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, secondo le ripartizioni indicate nel sopra citato allegato, in base ai cronoprogrammi dei lavori e agli andamenti previsionali della spesa aggiornati agli atti, salvo eventuali successive rimodulazioni;
- è necessario assumere gli impegni di spesa a copertura finanziaria dei finanziamenti concessi;

Preso atto che con d.d.u.o. 6 agosto 2021, n. 10968 si è perfezionata la re-iscrizione degli avanzi vincolati per un importo complessivo di euro 5.969.302,09, di cui 2.722.300,77, relativi a precedenti programmi ministeriali riprogrammati a favore dell'Accordo di Programma tra M.I.M.S. e Regione Lombardia;

Richiamato il d.d.s. 21 luglio 2021, n. 9986, con cui è stato accertato l'importo di euro 6.400.226,27, relativo all'ultimo trasferimento di risorse statali per l'attuazione del PNEA, che verrà trasferito nell'esercizio finanziario 2021, di cui:

- euro 3.223.275,20, accertati sul capitolo di entrata n. 4.0200.01.7548, che garantiscono la copertura degli impegni già assunti sul relativo capitolo di spesa per interventi PNEA;
- euro 296.274,90, accertati sul capitolo di entrata n. 4.0200.01.7548, relativi a risorse PNEA che saranno impegnate successivamente all'approvazione della riprogrammazione delle risorse da parte del M.I.M.S.;
- euro 2.880.676,17, accertati sul capitolo di entrata n. 4.0200.01.14063, che garantiscono la copertura finanziaria degli impegni assunti con il presente provvedimento;

Preso atto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, correttivo del d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Visto l'art 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che «Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Ritenuto, pertanto, per gli interventi indicati nell'«Allegato A - Linea 1 ALER seconda parte», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- concedere i finanziamenti individuati nel sopra citato «Allegato A - Linea 1 ALER seconda parte» per un importo complessivo di euro 8.229.923,88;
- fissare i seguenti termini di avvio e conclusione dei lavori a partire dalla data del presente provvedimento e a pena di

decadenza del diritto dal contributo concesso:

- entro 9 mesi l'avvio dei lavori
- entro 24 mesi l'ultimazione dei lavori;
- accertare a carico dei debitori indicati nella seguente tabella l'importo complessivo di euro 2.665.127,62, con imputazione ai capitoli di entrata e sugli esercizi finanziari ivi indicati:

DEBITORE	CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DALLA MOBILITA' SOSTENIBILI	4.0200.01.14063	0,00	1.462.665,98	869.985,88
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.0200.01.8194	0,00	332.475,76	0,00
TOTALE		0,00	1.795.141,74	869.985,88

- impegnare l'importo complessivo di euro 8.229.923,88, a copertura finanziaria dei finanziamenti concessi per gli interventi elencati nell'allegato sopra citato, di cui:
 - euro 4.349.923,88 a favore di ALER Pavia - Lodi a copertura del finanziamento concesso per l'intervento in comune di Pavia (ID 4), con imputazione ai capitoli e sugli esercizi finanziari indicati nella seguente tabella:

CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
8.02.203.7584	682.300,77	0,00	0,00	682.300,77
8.02.203.14064	1.057.668,23	1.455.143,24	869.985,88	3.382.797,35
8.02.203.14558	0,00	284.825,76	0,00	284.825,76
TOTALE	1.739.969,00	1.739.969,00	869.985,88	4.349.923,88

- euro 7.522,74 a favore di ALER Milano a copertura di quota parte del finanziamento concesso per l'intervento in comune di Segrate (ID 31), con imputazione al capitolo di spesa n. 8.02.203.14064 dell'esercizio finanziario 2022;
- euro 3.872.477,26 a favore di ALER Milano a copertura del finanziamento concesso per i seguenti interventi, con

imputazione ai capitoli e sugli esercizi finanziari indicati nella tabella seguente, ferma restando la successiva re-imputazione all'esercizio 2022, così come evidenziato dalla tabella:

INTERVENTO	CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
Intervento ID 16	8.02.203.3726	16.186,79	0,00	0,00	16.186,79
	8.02.203.6624	253.680,00	0,00	0,00	253.680,00
	8.02.203.7495	688.906,86	0,00	0,00	688.906,86
	8.02.203.7584	285.666,89	360.350,00	0,00	646.016,89
	8.02.203.11366	387.559,46	0,00	0,00	387.559,46
	8.02.203.14558	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00
INTERVENTO	CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
Interventi ID 13, ID 17, ID 23, ID 24, ID 27, ID 28, ID 29, ID 31, ID 38 e ID 40	8.02.203.14064	340.000,00	1.492.477,26	0,00	1.832.477,26
TOTALE COMPLESSIVO		1.972.000,00	1.900.477,26	0,00	3.872.477,26

- al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2023 del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'esercizio sopraindicato;

Dato atto che i capitoli di spesa n. 8.02.203.14064 e n. 8.02.203.14558 del Bilancio Regionale 2021/2023 presentano la necessaria disponibilità;

Attestata, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata *negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023*;

Preso atto che i codici CUP associati ai singoli interventi sono indicati nell'«Allegato D - CUP ALER seconda parte», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Attestato che:

- la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 comma 2 e 27, avverrà in sede di adozione del presente provvedimento;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Dato atto che il presente provvedimento conclude con ritardo il procedimento di approvazione definitiva delle graduatorie, rispetto al termine indicato dall'art. 4 del bando, per motivi legati

alle procedure di approvazione del decreto direttoriale del M.I.M.S. da parte della Corte dei Conti;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità e la l.r. 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 Testo unico in materia di Organizzazione e Personale, nonché la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 avente ad oggetto «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Immacolata Vanacore l'incarico di Dirigente della Struttura «Programmi per l'offerta abitativa» con decorrenza 19 marzo 2021;

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

DECRETA

1. di concedere alle A.L.E.R. indicate nell'«Allegato A - Linea 1 ALER seconda parte», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i finanziamenti definitivi per le proposte approvate con d.d.s. 25 marzo 2021 n. 4113 e individuati nell'allegato stesso per un importo complessivo di euro 8.229.923,88;

2. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente, per l'importo complessivo di euro 2.665.127,62, relativo alla quota parte delle risorse ancora da trasferire, al fine garantire la copertura finanziaria dei finanziamenti concessi per gli interventi individuati nell'allegato citato al punto 1, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	474533	4.0200.01.14063	0,00	1.462.665,98	869.985,88
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24216	4.0200.01.8194	0,00	332.475,76	0,00

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente per l'importo complessivo di euro 8.229.923,88, relativo al cofinanziamento concesso per gli interventi indicati nell'allegato citato al punto 1, con imputazione ai capitoli e

agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI	950845	8.02.203.7584	682.300,77	0,00	0,00
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI	950845	8.02.203.14064	1.057.668,23	1.455.143,24	869.985,88
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI	950845	8.02.203.14558	0,00	284.825,76	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.3726	16.186,79	0,00	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.6624	253.680,00	0,00	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.7495	688.906,86	0,00	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.7584	285.666,89	0,00	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.7584	360.350,00	0,00	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.14558	0,00	47.650,00	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.11366	387.559,46	0,00	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.14064	0,00	7.522,74	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.14064	340.000,00	0,00	0,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	19910	8.02.203.14064	1.492.477,26	0,00	0,00

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La dirigente
Immacolata Vanacore

_____ • _____

Allegato A – Linea 1 ALER seconda parte

ID	Ente	Comune localizzazione alloggi	Provincia	Finanziamento definitivo ammissibile e finanziabile	Capitolo	2021	2022	2023
4	ALER PAVIA LODI	PAVIA	PV	€ 4.349.923,88	8.02.203.7584	€ 682.300,77	€ -	€ -
					8.02.203.14064	€ 1.057.668,23	€ 1.455.143,24	€ 869.985,88
					8.02.203.14558	€ -	€ 284.825,76	€ -
13	ALER MILANO	COLOGNO MONZESE	MI	€ 260.000,00	8.02.203.14064	€ -	€ 260.000,00	€ -
16	ALER MILANO	ROZZANO	MI	€ 2.040.000,00	8.02.203.11366	€ 387.559,46	€ -	€ -
					8.02.203.3726	€ 16.186,79	€ -	€ -
					8.02.203.14558	€ -	€ 47.650,00	€ -
					8.02.203.7495	€ 688.906,86	€ -	€ -
					8.02.203.6624	€ 253.680,00	€ -	€ -
					8.02.203.7584	€ 285.666,89	€ 360.350,00	€ -
17	ALER MILANO	SESTO SAN GIOVANNI	MI	€ 460.000,00	8.02.203.14064	€ -	€ 460.000,00	€ -
23	ALER MILANO	LAINATE	MI	€ 20.000,00	8.02.203.14064	€ 20.000,00	€ -	€ -
24	ALER MILANO	LEGNANO	MI	€ 300.000,00	8.02.203.14064	€ 300.000,00	€ -	€ -
27	ALER MILANO	PIOLTELLO	MI	€ 300.000,00	8.02.203.14064	€ -	€ 300.000,00	€ -
28	ALER MILANO	RHO	MI	€ 160.000,00	8.02.203.14064	€ -	€ 160.000,00	€ -
29	ALER MILANO	SAN DONATO MILANESE	MI	€ 120.000,00	8.02.203.14064	€ -	€ 120.000,00	€ -
31	ALER MILANO	SEGRATE	MI	€ 80.000,00	8.02.203.14064	€ -	€ 7.522,74	€ -
					8.02.203.14064	€ -	€ 72.477,26	€ -
38	ALER MILANO	MELEGNANO	MI	€ 120.000,00	8.02.203.14064	€ -	€ 120.000,00	€ -
40	ALER MILANO	PANTIGLIATE	MI	€ 20.000,00	8.02.203.14064	€ 20.000,00	€ -	€ -
TOTALE				€ 8.229.923,88		€ 3.711.969,00	€ 3.647.969,00	€ 869.985,88

ALLEGATO D - CUP ALER seconda parte

ID	Ente	Provincia	Comune localizzazione alloggi	Provincia	Finanziamento definitivo ammissibile e finanziabile	CUP
4	ALER PAVIA LODI	PV	PAVIA	PV	€ 4.349.923,88	E18G20000150005
13	ALER MILANO	MI	COLOGNO MONZESE	MI	€ 260.000,00	I54B20000090009
16	ALER MILANO	MI	ROZZANO	MI	€ 2.040.000,00	I54B20000090009
17	ALER MILANO	MI	SESTO SAN GIOVANNI	MI	€ 460.000,00	I54B20000090009
23	ALER MILANO	MI	LAINATE	MI	€ 20.000,00	I54B20000090009
24	ALER MILANO	MI	LEGNANO	MI	€ 300.000,00	I54B20000090009
27	ALER MILANO	MI	PIOLTELLO	MI	€ 300.000,00	I54B20000090009
28	ALER MILANO	MI	RHO	MI	€ 160.000,00	I54B20000090009
29	ALER MILANO	MI	SAN DONATO MILANESE	MI	€ 120.000,00	I54B20000090009
31	ALER MILANO	MI	SEGRATE	MI	€ 80.000,00	I54B20000090009
38	ALER MILANO	MI	MELEGNANO	MI	€ 120.000,00	I54B20000090009
40	ALER MILANO	MI	PANTIGLIATE	MI	€ 20.000,00	I54B20000090009
TOTALE					€ 8.229.923,88	

D.d.s. 13 agosto 2021 - n. 11229

Concessione ed impegno del finanziamento definitivo a favore dei comuni individuati nell'«Allegato B Linea 1 comuni prima parte» per le proposte presentate per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unità abitative adibite a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) non assegnabili per carenze manutentive, in seguito ad approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e accertamento quota parte delle risorse statali

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«PROGRAMMI PER L'OFFERTA ABITATIVA»

Visti:

- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi», con particolare riferimento all'articolo 2 che individua tra le funzioni regionali, la promozione del riutilizzo del patrimonio residenziale pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, l'integrazione delle politiche abitative con le politiche di rigenerazione urbana;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, che conferma la priorità, tra le scelte d'investimento regionali, della riqualificazione, recupero e rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico;
- l'Accordo di Programma sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (di seguito M.I.M.S.) e Regione Lombardia in data 20 maggio 2019 e, in particolare, l'allegato 2 «Programma per la riqualificazione ed il recupero di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive (c.d. sfitti), localizzate nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati a fabbisogno acuto ai sensi della programmazione regionale», che prevede, tra l'altro, le modalità di trasferimento delle risorse statali;
- il d.p.g.r. 7 giugno 2019, n. 312 di approvazione del sopra citato Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale;
- la d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/2063, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. XI/2660 «Criteri del programma di recupero, manutenzione e riqualificazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive, localizzate nei comuni non classificati ad alta intensità di fabbisogno abitativo, ai sensi della programmazione regionale e del programma per la realizzazione di servizi abitativi transitori (SAT)»;
- il d.d.s. 30 giugno 2020, n. 7714, come modificato e integrato con d.d.s. 28 luglio 2020, n. 9083 e d.d.s. 10 settembre 2020, n. 10473, con cui sono state approvate le manifestazioni d'interesse per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unità abitative adibite a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) non assegnabili per carenze manutentive localizzate in tutti i comuni lombardi, ad eccezione del territorio del Comune di Milano (Linea d'azione 1), e per la realizzazione di Servizi Abitativi Transitori (SAT) - l.r. n. 16/2016, art. 23, comma 13 - ai sensi della d.g.r. 16 dicembre 2019, n. XI/2660 (Linea d'azione 2);
- il d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113, con cui sono stati approvati gli elenchi delle graduatorie finali delle proposte presentate a valere sulla manifestazione di interesse approvata con il sopra citato d.d.s. 30 giugno 2020, n. 7714;

Considerato che il d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113, prevedeva altresì:

- la trasmissione al M.I.M.S. delle graduatorie approvate ai fini dell'ammissione a finanziamento degli interventi;
- che la concessione regionale del finanziamento definitivo delle proposte sarebbe avvenuta attraverso successivo provvedimento dirigenziale, solo in seguito all'approvazione da parte del M.I.M.S. delle sopraccitate graduatorie;

Dato atto che:

- con nota prot. U1.2021.15855 del 8 aprile 2021, Regione Lombardia ha trasmesso il d.d.s. 25 marzo 2021, n. 4113 di approvazione delle graduatorie;

- il M.I.M.S. ha approvato le graduatorie di cui sopra, con decreto direttoriale 27 maggio 2021, n. 110, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 al n. 2084, e lo ha trasmesso a Regione Lombardia con nota U.6576 del 7 luglio 2021 (registrata al prot. regionale U1.2021.43294 in pari data);

Richiamato l'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 che dispone che i termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza del diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga;

Considerato che per gli interventi inseriti nell'«Allegato B - Linea 1 Comuni prima parte», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- si prevede la liquidazione dei finanziamenti concessi negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, secondo le ripartizioni indicate nel sopra citato allegato, in base ai cronoprogrammi dei lavori e agli andamenti previsionali della spesa aggiornati agli atti, salvo eventuali successive rimodulazioni;
- è necessario assumere gli impegni di spesa a copertura finanziaria dei finanziamenti concessi;

Considerato che con d.d.u.o 6 agosto 2021, n. 10968, si è perfezionata, tra l'altro, la reiscrizione dell'avanzo vincolato sul capitolo di spesa n. 8.02.203.14064 per un importo complessivo di euro 3.247.001,32, per garantire la copertura finanziaria dei finanziamenti concessi a favore dei Comuni indicati nel sopra citato allegato;

Preso atto delle disposizioni contenute nel d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, correttivo del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024;

Ritenuto, pertanto, per gli interventi indicati nell'«Allegato B - Linea 1 Comuni prima parte», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- concedere i finanziamenti individuati nell'allegato sopra citato «Allegato B - Linea 1 Comuni prima parte» per un importo complessivo di euro 4.914.278,72;
- fissare i seguenti termini di avvio e conclusione dei lavori a partire dalla data del presente provvedimento e a pena di decadenza del diritto dal contributo concesso:
 - entro 9 mesi l'avvio dei lavori;
 - entro 24 mesi l'ultimazione dei lavori;
- accertare a carico dei debitori indicati nella seguente tabella l'importo complessivo di euro 4.403.026,59, con imputazione ai capitoli di entrata e sugli esercizi finanziari ivi indicati;

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

DEBITORE	CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DALLA MOBILITA' SOSTENIBILI	4.0200.01.14063	0,00	0,00	961.001,42 €	50.000,00 €
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.0200.01.8194	0,00	3.392.025,17 €	0,00	0,00
TOTALE		0,00	3.392.025,17 €	961.001,42 €	50.000,00 €

di impegnare l'importo complessivo di euro 4.914.278,72, a copertura finanziaria del finanziamento concesso a favore dei Comuni per gli interventi individuati nel sopra citato «Allegato

B – Linea 1 Comuni prima parte», con imputazione ai capitoli di spesa n. 8.02.203.14064 e n. 8.02.203.14558, così ripartiti:

CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
8.02.203.14064	511.252,13 €	0,00	961.001,42 €	50.000,00 €	1.552.253,55 €
8.02.203.14558	0,00	3.392.025,17 €	0,00	0,00	3.392.025,17 €
TOTALE	511.252,13 €	3.392.025,17 €	961.001,42 €	50.000,00 €	4.914.278,72 €

Dato atto che i capitoli di spesa n. 8.02.203.14064 e n. 8.02.203.14558 del Bilancio Regionale 2021/2023 presentano la necessaria disponibilità;

Preso atto che i codici CUP associati ai singoli interventi sono indicati nell'«Allegato D - CUP Comuni prima parte», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 Testo unico in materia di Organizzazione e Personale, nonché la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 avente ad oggetto «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Immacolata Vanacore l'incarico di Dirigente della Struttura «Programmi per l'offerta abitativa» con decorrenza 19 marzo 2021;

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

DECRETA

- Attestato che:

 - la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 comma 2 e 27, avverrà in sede di adozione del presente provvedimento;
 - il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Dato atto che il presente provvedimento conclude con ritardo il procedimento di approvazione definitiva delle graduatorie, rispetto al termine indicato dall'art. 4 del bando, per motivi legati alle procedure di approvazione del decreto direttoriale del M.I.M.S. da parte della Corte dei Conti;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità e la l.r. 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021 – 2023»;
1. di concedere ai Comuni indicati nell'«Allegato B – Linea 1 Comuni prima parte», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i finanziamenti definitivi per le proposte approvate con d.d.s. 25 marzo 2021 n. 4113 e individuati nell'allegato stesso per l'importo complessivo di euro 4.914.278,72;

2. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente, per l'importo complessivo di euro 4.403.026,59, relativo alla quota parte delle risorse ancora da trasferire, al fine di garantire la copertura finanziaria dei finanziamenti concessi per gli interventi individuati nell'allegato citato al punto 1, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	474533	4.0200.01.14063	0,00	0,00	961.001,42	50.000,00	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24216	4.0200.01.8194	0,00	3.392.025,17	0,00	0,00	0,00

3.di assumere impegni a favore dei Comuni indicati nella tabella seguente, per l'importo complessivo di euro 4.914.278,72, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando

la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
COMUNE DI COMO	10531	8.02.203.14558	0,00	935.608,48	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI COMO	10531	8.02.203.14064	0,00	0,00	233.902,12	0,00	0,00
COMUNE DI CREMONA	10739	8.02.203.14558	0,00	959.940,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI CREMONA	10739	8.02.203.14064	0,00	0,00	239.984,00	0,00	0,00
COMUNE DI MANTOVA	10848	8.02.203.14558	0,00	37.480,40	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI MANTOVA	10848	8.02.203.14064	47.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	11097	8.02.203.14558	0,00	50.994,79	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	11097	8.02.203.14064	33.996,53	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI VARESE	11539	8.02.203.14558	0,00	251.025,50	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI VARESE	11539	8.02.203.14064	0,00	0,00	150.615,30	0,00	0,00
COMUNE DI BERGAMO	10025	8.02.203.14558	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI BERGAMO	10025	8.02.203.14064	28.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
COMUNE DI LECCO	10580	8.02.203.14558	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI LECCO	10580	8.02.203.14064	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
COMUNE DI CREMA	10738	8.02.203.14558	0,00	153.750,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI CREMA	10738	8.02.203.14064	0,00	0,00	96.250,00	0,00	0,00
COMUNE DI TREVIGLIO	10223	8.02.203.14064	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI RHO	11070	8.02.203.14064	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI SORESINA	10801	8.02.203.14558	0,00	153.750,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI SORESINA	10801	8.02.203.14064	0,00	0,00	96.250,00	0,00	0,00
COMUNE DI MORBEGNO	11372	8.02.203.14558	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI MORBEGNO	11372	8.02.203.14064	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI VIGEVANO	11314	8.02.203.14558	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI VIGEVANO	11314	8.02.203.14064	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	11109	8.02.203.14558	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	11109	8.02.203.14064	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI OZZERO	11053	8.02.203.14558	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI VOGHERA	11319	8.02.203.14558	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI VOGHERA	11319	8.02.203.14064	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
COMUNE DI LEGNANO	11006	8.02.203.14558	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI LEGNANO	11006	8.02.203.14064	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI OSTIGLIA	10856	8.02.203.14558	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI LONATO DEL GARDA	10342	8.02.203.14558	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI LONATO DEL GARDA	10342	8.02.203.14064	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI MALGRATE	10596	8.02.203.14558	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI MALGRATE	10596	8.02.203.14064	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO	10868	8.02.203.14558	0,00	84.470,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI POMPONESCO	10861	8.02.203.14558	0,00	29.402,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI BOTTANUCO	10035	8.02.203.14558	0,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI BOTTANUCO	10035	8.02.203.14064	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI MANTELLO	11366	8.02.203.14558	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI MANTELLO	11366	8.02.203.14064	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI PAULLO	11057	8.02.203.14558	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI PAULLO	11057	8.02.203.14064	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 comma 2 e 27, avverrà in sede di adozione del presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La dirigente
Immacolata Vanacore

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

Allegato B – Linea 1 Comuni prima parte								
ID	Ente	Provincia	Finanziamento ammissibile e finanziabile	Capitolo	2021	2022	2023	2024
1	COMUNE COMO	CO	1.169.510,60 €	8.02.203.14558	0,00 €	935.608,48 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	0,00 €	0,00 €	233.902,12 €	0,00 €
2	COMUNE CREMONA	CR	659.934,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	527.948,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	0,00 €	0,00 €	131.986,00 €	0,00 €
3	COMUNE CREMONA	CR	539.990,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	431.992,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	0,00 €	0,00 €	107.998,00 €	0,00 €
4	COMUNE MANTOVA	MN	85.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	37.480,40 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	47.519,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	COMUNE SESTO S. GIOVANNI	MI	84.991,32 €	8.02.203.14558	0,00 €	50.994,79 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	33.996,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	COMUNE VARESE	VA	401.640,80 €	8.02.203.14558	0,00 €	251.025,50 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	0,00 €	0,00 €	150.615,30 €	0,00 €
7	COMUNE BERGAMO	BG	70.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	28.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €
8	COMUNE LECCO	LC	250.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
9	COMUNE CREMA	CR	250.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	153.750,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	0,00 €	0,00 €	96.250,00 €	0,00 €
10	COMUNE TREVIGLIO	BG	18.000,00 €	8.02.203.14064	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	COMUNE TREVIGLIO	BG	12.000,00 €	8.02.203.14064	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	COMUNE RHO	MI	30.000,00 €	8.02.203.14064	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	COMUNE SORESINA	CR	250.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	153.750,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	0,00 €	0,00 €	96.250,00 €	0,00 €
14	COMUNE MORBEGNO	SO	85.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	COMUNE VIGEVANO	PV	85.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	COMUNE TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	85.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	COMUNE OZZERO	MI	85.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €
18	COMUNE VOGHERA	PV	250.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €
19	COMUNE LEGNANO	MI	125.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	COMUNE OSTIGLIA	MN	125.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
21	COMUNE LONATO DEL GARDA	BS	30.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	COMUNE MALGRATE	LC	30.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	COMUNE RIVAROLO MANTOVANO	MN	84.470,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	84.470,00 €	0,00 €	0,00 €
24	COMUNE POMPONESCO	MN	29.402,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	29.402,00 €	0,00 €	0,00 €
25	COMUNE BOTTANUCO	BG	20.740,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	12.444,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	8.296,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	COMUNE MANTELLO	SO	28.600,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	17.160,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	11.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	COMUNE PAULLO	MI	30.000,00 €	8.02.203.14558	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				8.02.203.14064	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE			4.914.278,72 €		511.252,13 €	3.392.025,17 €	961.001,42 €	50.000,00 €

Allegato D - CUP Comuni prima parte

ID	Ente	Provincia	Finanziamento ammissibile e finanziabile	CUP
1	COMUNE COMO	CO	1.169.510,60 €	J18G20000580006
2	COMUNE CREMONA	CR	659.934,00 €	D13D21003400006
3	COMUNE CREMONA	CR	539.990,00 €	D13D21003410006
4	COMUNE MANTOVA	MN	85.000,00 €	I63D21001570002
5	COMUNE SESTO S. GIOVANNI	MI	84.991,32 €	C47H20003200002
6	COMUNE VARESE	VA	401.640,80 €	B37H21005340006
7	COMUNE BERGAMO	BG	70.000,00 €	B78G20000630002 CIG 8818257FDE
8	COMUNE LECCO	LC	250.000,00 €	B78G20000630002 CIG 88182580B6
9	COMUNE CREMA	CR	250.000,00 €	H99G20000610006
10	COMUNE TREVIGLIO	BG	18.000,00 €	B76G21032960002
11	COMUNE TREVIGLIO	BG	12.000,00 €	B76G21032950002
12	COMUNE RHO	MI	30.000,00 €	C43D21002390006
13	COMUNE SORESINA	CR	250.000,00 €	H94H20001110006
14	COMUNE MORBEGNO	SO	85.000,00 €	H92I20000130006
15	COMUNE VIGEVANO	PV	85.000,00 €	I57H21005750006
16	COMUNE TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	85.000,00 €	I64E20000980006
17	COMUNE OZZERO	MI	85.000,00 €	C59J21022000006
18	COMUNE VOGHERA	PV	250.000,00 €	C14C20000250006
19	COMUNE LEGNANO	MI	125.000,00 €	E38G21000020006
20	COMUNE OSTIGLIA	MN	125.000,00 €	B57H21003090006
21	COMUNE LONATO DEL GARDA	BS	30.000,00 €	F87H20006610006
22	COMUNE MALGRATE	LC	30.000,00 €	E47H20004070006
23	COMUNE RIVAROLO MANTOVANO	MN	84.470,00 €	J87H20006430006
24	COMUNE POMPONESCO	MN	29.402,00 €	G17H21025880006
25	COMUNE BOTTANUCO	BG	20.740,00 €	G27H20003830002
26	COMUNE MANTELLO	SO	28.600,00 €	D38G20000110002
27	COMUNE PAULLO	MI	30.000,00 €	E93D21003470006
TOTALE			4.914.278,72 €	

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Decreto Presidente della Repubblica del 26 maggio 2021
Accoglimento del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato
contro Regione Lombardia, da parte di Carbotermo s.p.a.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario al capo dello Stato, con istanza sospensiva, proposto dalla Carbotermo s.p.a. c/ la Regione Lombardia e nei confronti del Comune di Tavazzano con Villavesco, per l'annullamento della deliberazione numero 449 del 2 agosto 2018 pubblicata sul B.U. Lombardia 9 agosto 2018 numero 32, di «Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)»;

Visto il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con Regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 nonché il regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 21 aprile 1942, n. 444

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»

Vista la legge 18 giugno 2009 n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico la semplificazione la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 emanato in attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo;

Udito il parere n. 483/2019 reso dal Consiglio di Stato Sezione prima nell'Adunanza di Sezione del 22 luglio 2020, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

Sulla proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare

DECRETA

il ricorso straordinario in epigrafe è accolto limitatamente al primo assorbente motivo di censura

Il presidente
Sergio Mattarella

Segue allegato

N. 00483/2019 AFFARE

Numero 00026/2021 e data 11/01/2021 Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 luglio 2020

NUMERO AFFARE 00483/2019**OGGETTO:**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Carbotermo s.p.a., con sede legale in 20151 Milano, (MI), via Gallarate 126, in persona del suo a.u. e rappresentante legale sig. Bruno Giuseppe Bianchi, contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., e nei confronti del Comune di Tavazzano con Villavesco, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione n. 449 del 2 agosto 2018, pubblicata nel B.U. Lombardia 9 agosto 2018, n. 32, di «Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)» e relativi allegati (in particolare l'allegato «Documento di aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria», cd. PRIA, nonché di ogni atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato per quanto lesivi della posizione della ricorrente, ivi compresi la delibera n. 6438 del 3 aprile 2017 e relativi allegati con cui la

N. 00483/2019 AFFARE

Giunta ha dato avvio al procedimento per l'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, cd. PRIA, nonché il decreto n. 9993 del 10 luglio 2018 della Direzione generale territorio e protezione civile e relativi allegati con cui è stata esclusa l'assoggettabilità a VAS;

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. prot. 0005235/RIN del 22 marzo 2019, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio n. 1593/19 del 29 maggio 2019;

Vista la relazione integrativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. prot. 33851 del 12 maggio 2020;

Vista la memoria della parte ricorrente in data 2 – 9 dicembre 2019;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;

Premesso:

1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 6 dicembre 2018, la società Carbotermo s.p.a., con sede in Milano, dichiarandosi azienda leader nel mercato italiano dei servizi energetici ove opera, tra l'altro, come installatore (gestore e conduttore) dei più moderni impianti a biomasse legnose (caldaie centralizzate, appartenenti alla classe "5 stelle" e di tipo adiabatico, alimentate a pellet) per il riscaldamento in ambito civile e industriale, ha impugnato la delibera di giunta regionale n. 449 del 2 agosto 2018, pubblicata nel B.U. Lombardia 9 agosto 2018, n. 32, con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) già adottato dalla Regione Lombardia con delibera di giunta 6 settembre 2013, n. 593, emanata in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 24, nella parte in cui ha previsto una serie di misure volte a ridurre le emissioni di particolato sottile derivanti dalla combustione

N. 00483/2019 AFFARE

delle biomasse legnose per il riscaldamento in ambito civile, mediante, in particolare, il divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti e di incentivazione di interventi di installazione dei suddetti generatori nelle zone ove risultino superati i valori limite di determinate emissioni.

2. La società ricorrente si sofferma, dunque, nell'esposizione del fatto, sulla previsione, contenuta nell'impugnata delibera di aggiornamento del PRIN, del divieto immediato e permanente, a partire dall'1 ottobre 2018, di installare generatori di calore a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti per la classe "tre stelle" e del divieto di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "due stelle", nonché l'introduzione, a partire dall'1 gennaio 2020, del divieto di installare generatori di classe inferiore a "quattro stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "tre stelle". Puntualizza, tuttavia, la stessa parte ricorrente che le suddette disposizioni ribadiscono in realtà quanto già stabilito dalla delibera della giunta regionale della Lombardia n. 7095 del 17 settembre 2017, recante *«Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma del bacino padano 2017»*, e dallo stesso legislatore nazionale con il decreto 7 novembre 2017, n. 186, *«Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati da biomasse combustibili solide»*, emanato in attuazione dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006. n. 152 ed entrato in vigore il 2 gennaio 2018, che ha stabilito *«i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere l), g) e della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152»*, ed ha altresì individuato *«le prestazioni emissive di riferimento per le diverse*

N. 00483/2019 AFFARE

classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale». Ha inoltre esposto la società ricorrente che le suddette "classi di qualità" dei generatori di calore sono state definite in ragione delle caratteristiche emissive (classe "5 stelle", classe "4 stelle", classe "3 stelle", classe "2 stelle"), in relazione a ciascun tipo di generatore di calore (caminetti aperti, camini chiusi, stufe a legna, cucine a legna, stufe ad accumulo, stufe e cucine a pellet, caldaie, caldaie alimentate a pellet e cippato), stabilendo, per quanto di interesse, il limite di emissione di particolato sottile (PP) del generatore tipo caldaia a pellet per la classe certificata "5 stelle" nel valore massimo 10 mg/Nm³.

3. La contestazione di parte ricorrente si concentra, dunque, sulle due previsioni limitative sopra riferite (qui al par. 1), che sarebbero basate a suo giudizio sul presupposto, errato sul piano tecnico-scientifico, che tutti gli impianti a biomassa legnosa finalizzati alla produzione di energia termica presentino fattori di emissione elevati (con riguardo alla emissione di particolato sottile PM 10) e che, in quanto tali, vadano ridotti nel numero (se non persino vietati) e comunque sottratti a ogni forma di incentivazione, lì dove, invece, sempre secondo la tesi di parte ricorrente, si dovrebbe operare una essenziale distinzione tra i tipi di generatori di calore, così come individuati dal precitato decreto 7 novembre 2017, n. 186, tra i generatori di calore di vecchia concezione (del tipo caminetti aperti, camini chiusi, stufe a legna, cucine a legna, stufe ad accumulo, stufe e cucine a pellet), che presentano una scarsa efficienza ambientale (in termini di emissioni di particolato sottile), e le caldaie alimentate a biomassa, equipaggiate con le più moderne tecnologie e rispettose dei limiti emissivi imposti dalle classi di qualità di appartenenza (in particolare nelle classi "4 e 5 stelle", ossia le caldaie a biomassa installabili oggi in Lombardia ai sensi della stessa delibera di giunta regionale n. 449 del 2018), che

N. 00483/2019 AFFARE

presenterebbero fattori di emissione minimi e, tra l'altro, del tutto comparabili con quelli del gas metano (in particolare, aggiunge la parte ricorrente, le caldaie alimentate a biomassa di potenza superiore a 0,035 MW coniugherebbero la qualità di sistemi di consumo di fonti rinnovabili, tra l'altro caratterizzati da emissioni di CO₂ drasticamente ridotte rispetto al gas metano, con ottime *performance* ambientali anche sul piano delle emissioni di particolato sottile PP/PM₁₀, ossia quelle oggetto di tutela da parte del PRIA 2018).

4. A sostegno del ricorso la società ricorrente ha dedotto otto motivi di censura, che possono sintetizzarsi nei seguenti termini:

4.1. Violazione della direttiva 2015/1535/UE e, in particolare, dell'obbligo, ivi previsto, di attivare, con riguardo a progetti di regola tecnica, la procedura di notifica alla Commissione europea (art. 5 della direttiva 2015/1535/UE).

4.2. Carenza di potere e violazione del principio di legalità: la Regione Lombardia avrebbe inserito, all'interno di un "*documento di programmazione di carattere generale*", misure inibitorie "*fortemente limitative della libertà di iniziativa economica personale*", le quali non troverebbero riscontro alcuno nelle fonti primarie, di rango nazionale o regionale, alle quali il provvedimento impugnato dà attuazione.

4.3. Violazione della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, la quale, all'art. 11, non solo non contemplerebbe la possibilità di introdurre divieti di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti o divieti di incentivazione all'installazione di impianti a biomassa nelle zone di superamento delle emissioni, ma si muoverebbe "*nell'ottica, del tutto opposta, della promozione dell'uso delle biomasse a ridotto impatto ambientale*"; sproporzione delle misure previste, rispetto al criterio desumibile dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 155 del 2010.

4.4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti poiché il provvedimento impugnato si fonderebbe su un "*presupposto fattuale profondamente errato*", ossia quello secondo cui "*tutti gli impianti a biomassa legnosa siano contraddistinti*

N. 00483/2019 AFFARE

dagli stessi livelli emissivi (PP/PM10) e scarsamente efficienti sul piano energetico" e, non tenendo conto delle nuove evidenze tecnico-scientifiche emerse, finirebbe per *"colpire indiscriminatamente tutti gli impianti a biomassa termica legnosa, senza operare alcuna distinzione in base alle diverse "tipologie" e alla loro effettiva portata emissiva"*; il provvedimento sarebbe inoltre contraddittorio nella parte in cui da un lato introdurrebbe i contestati divieti ma, dall'altro, ammetterebbe la commercializzazione e l'uso di generatori di calore alimentati a biomassa aventi determinate caratteristiche.

4.5. Violazione del principio dello sviluppo sostenibile previsto dall'art. 3-*quater* del d.lgs. n. 152 del 2006 nella misura in cui i contestati divieti sarebbero diretti a colpire le biomasse, fonti rinnovabili e capaci di contrastare l'effetto serra.

4.6. Eccesso di potere per contraddittorietà con la disciplina nazionale in tema di contributi pubblici all'efficientamento energetico e con la disciplina prevista in altre regioni del Bacino Padano poiché da un lato (nazionale) si riconoscerebbero incentivi per le fonti rinnovabili, ivi compresa la biomassa, e dall'altro (Regione Lombardia) si prevedrebbe un regime di totale sfavore per tutta la biomassa legnosa, a differenza di quanto accadrebbe in altre regioni del Bacino Padano che, pur essendo caratterizzate dalle stesse condizioni orografiche e meteo-climatiche della Regione Lombardia, avrebbero adottato politiche disincentivanti solo rispetto agli impianti maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti.

4.7. Violazione degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dei principi in tema di assoggettamento a VAS poiché, nel caso di specie, l'esclusione dell'assoggettabilità del provvedimento impugnato alla procedura di VAS si fonderebbe sull'erroneo presupposto che *"l'aggiornamento non introduca nulla di realmente innovativo sul piano dell'impatto ambientale e si limiti a confermare «gli obiettivi, linee di intervento generali e specifiche e le misure per i diversi settori già contenute nel PRIA»"*.

4.8. Violazione dei principi del giusto procedimento e del dovere di motivazione

N. 00483/2019 AFFARE

poiché l'adozione del provvedimento impugnato non sarebbe stata preceduta da alcuna attività istruttoria in contraddittorio con i soggetti privati e le associazioni interessate, e poiché i divieti imposti in forza del provvedimento stesso non sarebbero sorretti da motivazione.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella relazione trasmessa con nota n. prot. 0005235/RIN del 22 marzo 2019, richiamando le difese fatte pervenire dalla Regione Lombardia, ha replicato punto per punto ai motivi censura proposti ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. Con il parere interlocutorio n. 1593/19 del 29 maggio 2019 la Sezione ha disposto la trasmissione della relazione ministeriale e delle difese regionali (e allegati) alla parte ricorrente, ha sospeso la pronuncia del parere definitivo nelle more dei suddetti adempimenti integrativi del contraddittorio sopra richiamati e ha respinto la domanda cautelare, trattandosi di controversia vertente su un atto programmatico di carattere generale coinvolgente complesse valutazioni tecniche.

7. Il Ministero ha provveduto a trasmettere la relazione integrativa n. prot. 33851 del 12 maggio 2020.

8. La parte ricorrente ha presentato una memoria, con documenti allegati, in data 2 – 9 dicembre 2019. In particolare, ha inviato in data 2 dicembre 2019 undossier RSE – Energia delle biomasse legnose (datato 25 novembre 2019) che confermerebbe a suo dire le tesi proposte in ricorso.

Considerato:

1. Il ricorso è in parte fondato – per l'assorbente fondatezza del primo motivo di censura, di omessa notifica delle adottate previsioni tecniche alla Commissione europea, in violazione della direttiva 2015/1535/UE - e deve conseguentemente essere accolto, con annullamento della delibera regionale impugnata, nei limiti delle previsioni censurate, salva la riadozione di tali previsioni con l'osservanza degli adempimenti conseguenti alla presente pronuncia.

2. Giova premettere che la contestazione della società ricorrente si appunta non già sulle misure dell'impugnata delibera di aggiornamento del PRIN (pure esaminate

N. 00483/2019 AFFARE

nella parte iniziale del ricorso) di divieto immediato e permanente, a partire dall'1 ottobre 2018, di installare generatori di calore a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti per la classe "tre stelle", di divieto di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "due stelle", nonché di divieto, a partire dall'1 gennaio 2020, di installare generatori di classe inferiore a "quattro stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "tre stelle" (misure che la stessa ricorrente ammette essere state già introdotte dalla delibera della giunta regionale della Lombardia n. 7095 del 17 settembre 2017, oltre che dal *«Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati da biomasse combustibili solide»*, di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, emanato in attuazione dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ma esclusivamente contro le misure di divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti e di incentivazione di interventi di installazione dei suddetti generatori nelle zone ove risultino superati i valori limite di determinate emissioni. Ed è dunque rispetto a queste specifiche previsioni limitative, da ultimo menzionate, che occorre verificare se esse rientrino o meno nel campo applicativo dell'obbligo di previa notifica stabilito dalla direttiva europea 2015/1535.

3. La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) *“Per assicurare (considerando 3 e 4) il buon funzionamento del mercato interno”* e *“garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici”*, limitando gli *“ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche*

N. 00483/2019 AFFARE

relative agli stessi . . . ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare». La direttiva, che riguarda tra l'altro i prodotti di fabbricazione industriale (art. 1, lettera *a*), reca le seguenti definizioni: per «*specificazione tecnica*» si intende (art. 1, lettera *c*) una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; per «*altro requisito*» si intende (lettera *d*) un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; per «*regola tecnica*» si intende (lettera *f*): una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, *de jure* o *de facto*, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7 (di conformazione agli atti vincolanti dell'Unione, agli impegni derivanti da un accordo internazionale, alle sentenze della Corte), le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. L'articolo 5 della direttiva prevede quindi l'obbligo degli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice

N. 00483/2019 AFFARE

recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa.

4. La relazione ministeriale – in linea con le difese regionali - esclude che la misura impugnata costituisca una regola tecnica, poiché *“i contestati divieti - l'uno avente ad oggetto l'incentivazione degli impianti alimentati a biomassa e l'altro la sostituzione degli impianti a metano esistenti con quelli alimentati a biomassa - non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 5, c. 1 della Direttiva 2015/1535/UE”*, non rientrando – a detta del Ministero - nella nozione di “regola tecnica” enunciata dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1 della direttiva, e *“Ciò in quanto con i predetti divieti, la Regione Lombardia, da un lato stabilisce che gli impianti alimentati a biomassa non siano incentivati con risorse economiche regionali e dall'altro che impianti alimentati a biomassa (aventi potenziale emissivo maggiore) non siano installati in sostituzione di esistenti impianti alimentati a metano (aventi potenziale emissivo minore)”*. *“La scelta di non incentivare impianti alimentati a biomassa con risorse regionali – prosegue la relazione ministeriale - non può essere assimilata ai divieti di “fabbricazione, importazione, commercializzazione o utilizzo” di tali impianti o della biomassa legnosa, rientrando piuttosto tale scelta nella discrezionalità propria di ciascuna regione in ordine ai criteri di allocazione di risorse e incentivi coerentemente con le politiche adottate”*.

5. Ora, la tesi difensiva delle Amministrazioni non persuade poiché non considera il punto iii) della medesima lettera f) dell’art. 1 della direttiva, che specifica che *“Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: . . . iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi”*. In tal senso anche il disincentivo, attraverso il diniego delle previste agevolazioni fiscali, può assurgere a “regola tecnica” assoggettata

N. 00483/2019 AFFARE

all'obbligo di cui agli artt. 5 e 6 della direttiva.

6. Ed invero le misure limitative oggetto di contestazione, aventi effetti immediatamente inibitori (e quindi lesivi), consistenti, come detto, nel «*divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti in tutto il territorio regionale*» e nel «*divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene*», costituiscono senz'altro "regole tecniche" agli effetti della direttiva 2015/1535/UE, in quanto introducono requisiti tecnici di osservanza obbligatoria sulla base di apposite specificazioni tecnico-prestazionali degli impianti e determinano, da un lato, il divieto della commercializzazione e dell'utilizzo di un prodotto (in questo caso i generatori di calore a biomassa in sostituzione di quelli a metano), dall'altro lato, essendo "connessi con misure di carattere fiscale o finanziario" (in questo caso trattandosi del divieto di riconoscere incentivi), "influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche".

7. Se la misura del divieto di incentivi trova la sua compiuta collocazione nella voce *iii* della lettera *f*) dell'art. 1 della direttiva, a sua volta la misura consistente nel divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti trova una corrispondente collocazione nella previsione della lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1 della direttiva, in base alla quale, come si è visto, per «regola tecnica» si intende "una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7 (di conformazione agli atti vincolanti dell'Unione, agli impegni derivanti da un accordo internazionale, alle sentenze della Corte, che qui non vengono in rilievo), le disposizioni legislative,

N. 00483/2019 AFFARE

regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

8. Ad avviso del Collegio non vi è dubbio (*in claris non fit interpretatio*) che la misura in esame, di «*divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti in tutto il territorio regionale*», costituisca una disposizione amministrativa che vieta la commercializzazione o l'utilizzo di tale prodotto. Non occorre, dunque, sollevare questione interpretativa pregiudiziale dinanzi al giudice dell'Unione ex art. 267 TFUE (già art. 234 del TCE). Come chiarito, infatti, dalla consolidata giurisprudenza comunitaria (Corte giust. CE, 15 settembre 2005, C-495/03, Intermodal Transports BV, punto 33 della motivazione) *“Per quanto riguarda i giudici nazionali avverso le cui decisioni non può essere proposto ricorso giurisdizionale di diritto interno, si deve ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, l'art. 234, terzo comma, CE deve essere interpretato nel senso che tali giudici sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che non abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”*.

9. L'omessa, previa notificazione alla Commissione europea di emanande regole tecniche determina automaticamente l'inopponibilità delle regole medesime (cfr. ex multis Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 1° febbraio 2017, causa C144/16, Município de Palmela; sentenza 4 febbraio 2016, n. 336, causa C-336/14, Sebat Ince; sentenza 10 luglio 2014, causa C-307/13, Ivansson e a., par. 48: *“A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha affermato che la violazione dell'obbligo di notificazione alla Commissione costituisce un vizio procedurale nell'adozione delle relative regole tecniche comportandone l'inapplicabilità,*

N. 00483/2019 AFFARE

cosicché dette regole tecniche non possono essere opposte ai singoli (v., segnatamente, sentenze CIA Security International, C-194/94, EU:C:1996:172, punto 54, e Schwibbert, C-20/05, EU:C:2007:652, punto 44). I singoli possono invocare tale inapplicabilità dinanzi al giudice nazionale, cui spetta disapplicare la regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 98/34 (v., segnatamente, sentenza Schwibbert, EU:C:2007:652, punto 44 e giurisprudenza ivi citata)”. Trattandosi di un vizio procedimentale omissivo in atto discrezionale, esso invalida, in parte qua, l’atto amministrativo e ne costituisce causa di annullabilità (non superabile neppure in forza dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990).

10. La fondatezza dell’ora esaminato primo motivo di ricorso determina *ex se*, dunque, l’annullamento della delibera regionale impugnata, limitatamente, in coerenza con l’interesse fatto valere dalla parte ricorrente, alle previsioni censurate, consistenti nel «*divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti in tutto il territorio regionale*» e nel «*divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene*». Come chiarito anche dalla Corte del Lussemburgo (Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 1° febbraio 2017, causa C144/16, Município de Palmela, cit.), «*la sanzione di inopponibilità di una regola tecnica non notificata colpisce unicamente detta regola tecnica e non l’integralità del testo legislativo in cui è contenuta*”.

11. Il Collegio osserva che l’accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto (come detto) idoneo e sufficiente in sé a determinare l’annullamento delle previsioni specificamente censurate della delibera regionale impugnata, appare da questo punto di vista soddisfattivo dell’interesse processuale fatto valere dalla parte ricorrente. Non può tuttavia escludersi, stante la possibilità che l’Amministrazione regionale riproponga, previa notifica alla Commissione UE, le medesime previsioni restrittive, la permanenza di un interesse alla decisione anche degli altri motivi di

N. 00483/2019 AFFARE

censura proposti con il ricorso introduttivo, alcuni dei quali in astratto idonei, ove ritenuti fondati e accolti, a determinare effetti preclusivi radicali delle previsioni qui censurate e come tali (in tesi) più soddisfattivi. Nondimeno, a giudizio del Collegio, la possibilità che l'interlocuzione con la Commissione europea (conseguente all'eventuale riesercizio della funzione da parte della Regione Lombardia con riproposizione delle censurate previsioni, previa loro notifica) provochi modifiche anche sostanziali di tali previsioni, determina a ben vedere il venir meno dei requisiti della attualità e concretezza dell'interesse processuale alla decisione degli ulteriori motivi di gravame, atteso che, da un lato, è in astratto possibile che la Regione intimata decida di non dover più reintrodurre le misure annullate (o di doverle radicalmente ripensare e riformulare in occasione del riesercizio della funzione), dall'altro lato che la loro riproposizione, necessitando della notifica alla Commissione, possa sortire, proprio nell'interlocuzione con l'organo eurounitario, come detto sopra, modifiche e integrazioni tali da richiedere una ridefinizione delle contestazioni, così da rendere non più attuali quelle mosse in questa sede dalla società ricorrente.

12. Per tutti gli esposti motivi il ricorso in esame, in forza della ritenuta fondatezza del solo primo motivo di censura, deve essere accolto, con annullamento, *in parte qua* e nei limiti suddetti, della delibera regionale impugnata, salvo l'eventuale riesercizio del potere previo esperimento della doverosa procedura preliminare di notifica alle Autorità eurounitarie competenti, ai sensi della direttiva 2015/1535/UE.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguentemente annullamento *in parte qua* della delibera regionale impugnata, salva la sua riadozione in conformità agli adempimenti procedurali indicati in motivazione.

N. 00483/2019 AFFARE

L'ESTENSORE
Paolo Carpentieri

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 699 del 6 agosto 2021

Ordinanza commissariale 4 marzo 2021 n. 651 - Piano opere pubbliche - Assegnazione del contributo provvisorio all'intervento comune di Borgocarbonara per i «lavori di riparazione e messa in sicurezza danni sismici, opere connesse e lavori di riqualificazione funzionale del palazzo municipale e dell'area esterna di pertinenza» - ID 15 - CUP G99C18000020001

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», con la quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari Delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati;
- è stato stabilito che i succitati Commissari Delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari Delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. B-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari Delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con Decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Preso atto del disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Vista l'ordinanza del 6 giugno 2014, n. 50 avente ad oggetto l'«Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili», con cui il Commissario Delegato ha previsto di avviare la ricognizione puntuale degli interventi necessari al ripristino di Municipi che abbiano subito danni nel territorio colpito dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto che, successivamente all'ordinanza n. 50 sopra richiamata, in merito all'intervento in oggetto sono stati approvati i seguenti atti:

- l'ordinanza n. 133 del 11 settembre 2015 con cui il Commissario Delegato ha riunito tutti gli interventi in un unico «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», le proprie precedenti ordinanze nn. 11, 12, 50, 69 e 82, quali Piani stralcio delle attività di ripristino urgente degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012;
- l'ordinanza n. 389 del 31 maggio 2018 con cui il Commissario Delegato, nell'ambito del piano di finanziamento degli interventi nei centri storici e nei centri urbani da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 1 - commi da 369 a 373 - della legge 27 dicembre 2013, n. 174, prende atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici e, per quanto riguarda l'intervento CS3 «Demolizione spogliatoi e costruzione in altro sedime con revisione pista antistante», ne dispone lo stralcio dal Piano Organico e il contestuale accorpamento della realizzazione degli spogliatoi e di altri interventi conseguenti nel progetto di recupero del Municipio da presentarsi a valere sul Piano delle Opere Pubbliche (ordinanza 338/2017);
- il decreto n. 125 del 12 giugno 2018 con cui il Soggetto Attuatore eroga l'anticipazione in favore del Comune di Borgofranco Sul Po (MN) per la progettazione dell'intervento id 15 - denominato «lavori di riparazione e messa in sicurezza danni sismici, opere connesse e lavori di riqualificazione funzionale del palazzo municipale e dell'area esterna di pertinenza», per un importo pari ad € 82.415,00 a fronte di una previsione complessiva di contributo, alla luce dell'esito della Commissione Tecnica Centri Storici, basato sullo studio di fattibilità del progetto derivante dall'unione degli interventi CS3 dell'ordinanza 389 e ID15 dell'ordinanza 338, pari a € 1.648.300,00;
- l'ordinanza n. 413 del 1 agosto 2018 avente ad oggetto il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - quinto aggiornamento» con cui, in merito all'intervento in oggetto, il Commissario Delegato riunisce in un unico gli interventi CS3, di cui all'ordinanza 389 sopra citata, con l'intervento ID 15 del Piano delle opere pubbliche e contestualmente, alla luce del sopra citato decreto n. 125/2018, prevede un costo complessivo pari a € 1.678.300,00, ed un contributo pari a 1.648.300,00 a fronte di un cofinanziamento pari ad € 30.000,00.

Dato atto inoltre che con Legge Regionale del 30 ottobre 2018 n. 14 dal 1° gennaio 2019 il Comune di Borgofranco sul Po si è unito mediante fusione al Comune di Carbonara di Po a costituire il Comune di Borgocarbonara.

Vista da ultimo l'ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 con cui il Commissario delegato aggiorna il «piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici

ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 7», e prevede in «Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione», l'intervento in oggetto con un importo di contributo a carico del Commissario stesso pari ad € 1.648.300,00.

Richiamato il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Dato atto che:

- il Comune con nota acquisita a prot. n. C1.2021.1818 del 8 luglio 2021 ha trasmesso Il progetto riguardante i «lavori di riparazione e messa in sicurezza danni sismici, opere connesse e lavori di riqualificazione funzionale del palazzo municipale e dell'area esterna di pertinenza»;
- nello specifico l'intervento prevede interventi di messa in sicurezza: mediante riparazione e ripristino con risarcitura delle lesioni murarie, riparazione e rinforzo degli architravi lesionati di porte e finestre, realizzazione in alcune stanze di controsoffittature antisfondellamento, adeguamento dei solai ai sovraccarichi di legge; interventi di miglioramento sismico, realizzazione di diaframmi di piano nonché in copertura, eliminazione delle superfetazioni; sono previsti inoltre interventi di miglioramento ed adeguamento degli spazi alle vigenti normative;
- sono previste opere di risanamento dell'intera struttura, la realizzazione di opere per il contenimento dei consumi energetici, coibentazione del tetto, e sostituzione e rifacimento di tutti i serramenti.
- sono altresì in progetto interventi di sistemazione dell'area di pertinenza attigua all'edificio: realizzazione delle nuove linee elettriche e realizzazione nuovo impianto di illuminazione conseguente alla rimozione dell'esistente non conforme; sistemazione delle aree esterne al fabbricato quali ripristini di cantiere; ripristino del muro di contenimento del terrapieno arginale e della scalinata di accesso allo stesso; sistemazione a finire dei marciapiedi e della segnaletica stradale dell'area.
- l'immobile diverrà anche sede della Protezione Civile, di una piccola biblioteca e dei nuovi spogliatoi a servizio dell'adiacente campo sportivo che verranno inseriti all'interno della struttura;
- Il Comune ha inoltre precisato che a seguito della fusione le disponibilità dei precedenti enti sono state soppresse e di non avere più disponibile la somma di finanziamento proprio segnalato in precedenza (€ 30.000,00).

Valutato quindi da parte della Struttura Commissariale, di poter ritenere ammissibile un quadro economico per la realizzazione dell'intervento, come segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 1.978.535,96	€ 1.901.865,64
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 197.853,60	€ 190.186,56
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 197.853,60	€ 190.186,56
ALLACCIAMENTI IVA COMP.	€ 8.000,00	€ 8.000,00
SAGGI E PROVE SUI MATERIALI IVA COMP.	€ 14.000,00	€ 14.000,00
INDAGINE GEOLOGICA IVA COMP.	€ 12.000,00	€ 12.000,00
TRASLOCHI IVA COMP.	€ 10.000,00	€ 10.000,00
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 197.853,60	€ 190.186,56
VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI IVA COMP.	€ 4.000,00	€ 4.000,00

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
COLLAUDO TEC. AMMINISTRATIVO CON IVA E CASSA	€ 8.000,00		€ 8.000,00
COMMISSIONI GIUDICATRICI IVA COMP.	€ 10.000,00		€ 10.000,00
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 2.638.096,76	(A)	€ 2.538.425,33
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B)	
COFINANZIAMENTO	€ -	(C)	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	(D)	€ 2.538.425,33

Che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a € 2.538.425,33, conseguentemente alla detrazione di lavorazioni quali: il trattamento specifico per l'umidità muraria da risalita, il nuovo marciapiede in marmo in quanto l'esistente è in cls, parzialmente la tinteggiatura delle pareti interne con rivestimento decorativo in quanto non esistente, per complessivi € 76.670,32 e alla rimodulazione del contributo alle spese tecniche e degli imprevisti, che sono state ricondotte al limite massimo del 10% dei lavori ammessi.

Dato atto che l'intervento ha ottenuto il parere favorevole al finanziamento nel Comitato Tecnico Scientifico del 27 luglio 2021.

Ritenuto quindi di assegnare al progetto presentato dal Comune di Borgocarbonara (MN) inerente ai «lavori di riparazione e messa in sicurezza danni sismici, opere connesse e lavori di riqualificazione funzionale del palazzo municipale e dell'area esterna di pertinenza», ID n.15, un contributo provvisorio complessivo, a carico dei fondi del Commissario Delegato per la ricostruzione, pari ad € 2.538.425,335.

Dato atto che la spesa a carico del Commissario Delegato, ante gara d'appalto, per gli interventi in oggetto è pari a 2.538.425,33 e trova copertura finanziaria, con parziale modifica a quanto precedentemente determinato, sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 440°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452.

Richiamate

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle Ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il quadro economico relativo ai «lavori di riparazione e messa in sicurezza danni sismici, opere connesse

e lavori di riqualificazione funzionale del palazzo municipale e dell'area esterna di pertinenza» – id 15 – CUP G99c18000020001 come segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 1.901.865,64
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 190.186,56
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 190.186,56
ALLACCIAMENTI IVA COMP.	€ 8.000,00
SAGGI E PROVE SUI MATERIALI IVA COMP.	€ 14.000,00
INDAGINE GEOLOGICA IVA COMP.	€ 12.000,00
TRASLOCHI IVA COMP.	€ 10.000,00
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 190.186,56
VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI IVA COMP.	€ 4.000,00
COLLAUDO TEC. AMMINISTRATIVO CON IVA E CASSA	€ 8.000,00
COMMISSIONI GIUDICATRICI IVA COMP.	€ 10.000,00
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 2.538.425,33
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 2.538.425,33

2. di dare atto pertanto che il contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato è pari ad € 2.538.425,33;

3. che la spesa di cui al punto 2 trova copertura pertanto sulle risorse trasferite al Commissario delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere

sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 440°, della l. 208/2015, capitolo 7452;

4. di inserire il presente intervento, avente numero d'ordina ID n. 07, in «allegato A: Progetti finanziati» dell'ordinanza n. 651, rimuovendo contestualmente lo stesso dallo «allegato B: Progetti ammessi in corso di progettazione», entrambe parte integrante e sostanziale della stessa, nel seguente modo:

ID	BENEFICIARIO	PROGETTO APPROVATO	IMPORTO INTERVENTO AGGIORNATO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI	CONTRIBUTO CONCESSO
15	BORGOCARBONARA	lavori di riparazione e messa in sicurezza danni sismici, opere connesse e lavori di riqualificazione funzionale del palazzo municipale e dell'area esterna di pertinenza	€ 2.638.096,76	€ 99.671,42	€ 2.538.425,33

5. di trasmettere la presente ordinanza al Comune di Borgocarbonara per i seguiti di competenza e di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 700 del 6 agosto 2021
Ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n. 466 - Finanziamento del progetto «I lavori di recupero post sisma del corpo ovest dell'ex ospedale Bastasini di Quistello» presentato dall'ASST di Mantova - ID AP_PUB_27

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno prodotto, tra l'altro, danni ingenti al patrimonio pubblico.

Ricordato in particolare l'art.4, comma 1, lettera a) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario Delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Ricordato altresì che nell'ambito della ricognizione di cui all'Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente agli immobili pubblici.

Viste le ordinanze commissariali:

- 1° agosto 2018, n. 411, con la quale si è provveduto a dare

attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momento del sisma per attività o servizi come individuati all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e che fossero stati oggetto di segnalazione nell'ambito del succitato processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;

- 21 febbraio 2019, n.466, con la quale si prendeva atto dell'esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto presentato dall'ASST di Mantova e denominato «Ospedale Bastasini»;
- 4 dicembre 2020, n. 627, con la quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui all'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 ed è stato inserito in «Allegato B - Interventi in corso di progettazione» l'intervento «Ospedale Bastasini», identificato con AP_PUB_27, per un importo stimato pari a € 4.448.954,00.

Preso atto del progetto esecutivo presentato dall'ASST di Mantova in data 1° luglio 2021 e riscontrato al protocollo della Struttura Commissariale al n. C1.2021.0001747.

Preso atto che non si è reso necessario acquisire il parere della Soprintendenza in quanto, a seguito di verifica di interesse culturale disposta ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 42/2004, con comunicazione MIBAC-SR-LOM TUTBAP prot.3625 del 4 luglio 2019, CL.34.07.01 è stato comunicato l'esito negativo.

Preso atto infine che il progetto presentato dall'ASST di Mantova è stato valutato positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 27 luglio 2021, pur in carenza del permesso di costruire, in quanto di imminente invio.

Richiamate le valutazioni tecnico-amministrative operate dalla Struttura Commissariale, in forza delle quali è stato ritenuto ammissibile il seguente quadro economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 3.530.548,90	€ 3.530.548,90
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 353.054,89	€ 353.054,89
SPESE TECNICHE IVA COMP.	€ 459.006,76	€ 353.054,89
ALLACCIAMENTI IVA COMPRESA	€ 61.000,00	€ 61.000,00
ACCERTAMENTI E INDAGINI IVA COMP.	€ 12.200,00	€ 12.200,00
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 31.143,45	€ 31.143,45
SPESE AMMINISTRATIVE IVA COMP.	€ 2.000,00	€ 2.000,00
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 4.448.954,00	€ 4.343.002,13
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	€ 4.343.002,13

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 4.343.002,13, inferiore a quello proposto in quanto le spese tecniche sono state ricondotte nei limiti del 10% dell'importo da porre a base di gara.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

Preso atto che gli oneri risultanti dall'aggiornamento del presente quadro economico rispetto alla previsione iniziale potrebbero incidere sulla finanziabilità di ulteriori progetti, come anche ribadito all'interno del Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto nella seduta del 22 dicembre 2020.

Richiamata la propria precedente ordinanza 21 febbraio 2019, n. 466, ed in particolare il punto 5. del dispositivo, con il quale si riservano € 23.450.000,00 per l'attuazione degli interventi approvati con la medesima Ordinanza, fra i quali quello in argomento, mediante gli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149.

Ritenuto pertanto di assegnare all'ASST di Mantova per la realizzazione del progetto denominato «*OSPEDALE BASTASINI*» (identificativo AP_PUB_27) un contributo provvisorio pari ad € 4.343.002,13, importo che trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate sul conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestata al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sugli stanziamenti derivanti dal succitato mutuo C.D.P. Spa in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718°, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cap. n. 7777.

Dato atto che il CUP riferito al complessivo intervento che è stato utilizzato per la rintracciabilità di tutta la documentazione contabile e nelle comunicazioni intercorrenti con la Struttura Commissariale è il seguente: E59J19000480002.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «*Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012*»;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119 che approva, da ultimo, le «*Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di assegnare al progetto presentato dall'ASST di Mantova relativo all'intervento denominato «*OSPEDALE BASTASINI*» (identificativo AP_PUB_27) un contributo provvisorio complessivo di € 4.343.002,13;

2. di imputare la suddetta somma alle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui *Fondi* accreditati in forza della sottoscrizione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. del più volte citato mutuo stipulato ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718°, della legge 27 dicembre 2017, n.205, capitolo n. 7777;

3. di incaricare il *Soggetto Attuatore* di procedere all'erogazione del contributo una volta trasmessa la prevista rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'Ente beneficiario e ravvisatane la regolarità;

4. di trasmettere il presente atto all'ASST di Mantova, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 701 del 6 agosto 2021

Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i. - Presa d'atto della sentenza del TAR Di Brescia n. 236/2020 e contestuale avvio del procedimento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza n.13, così meglio distinte:

- euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, dell'ordinanza n.13, limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 262;
- euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1° aprile 2015, n.X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'ordinanza commissariale n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n.3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Visto altresì il decreto del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria 2 ottobre 2015, n. 8028 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, con il quale è stata conclusa l'istruttoria con l'inammissibilità per l'intervento ID 53661759 presentato ai sensi dell'Ordinanza n. 13 da Salvaterra Vittorio C.F. SLVVTR38T09H225G.

Richiamata la propria precedente ordinanza 12 ottobre 2015, n. 143 «Presa d'atto delle determinazioni assunte dal SII del Settore Agricoltura e Agroindustria inerenti imprese del settore in merito a chiusura di istanze inammissibili, provvedimento n. 61» con la quale - fra l'altro - si è preso atto dell'esito istruttorio del S.I.I. e dell'inammissibilità al contributo per l'intervento ID 53661759 presentato ai sensi dell'ordinanza n. 13 da Salvaterra Vittorio C.F. SLVVTR38T09H225G.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

Atteso che il sig. Salvaterra Vittorio C.F. SLVVTR38T09H225G ha proposto ricorso, registrato con il numero R.G. 708 del 2016, avanti al TAR di Brescia per l'annullamento del decreto 2 ottobre 2015, n. 8028 di Regione Lombardia e dell'ordinanza 12 ottobre 2015, n. 143.

Preso atto della sentenza n. 236/2020 con la quale il TAR Lombardia - Sezione di Brescia ha accolto le ragioni del ricorrente Salvaterra Vittorio C.F. SLVVTR38T09H225G annullando i soprarichiamati decreto ed ordinanza.

Dato atto che, anche previo interpello del Comitato Tecnico Scientifico, il Commissario delegato e la Regione Lombardia hanno concordato sulla necessità di impugnare in appello la sentenza n.236/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Brescia.

Vista la nota Protocollo C1.2020.0001388 del 5 maggio 2020 del Soggetto Attuatore con la quale è stato richiesto il ricorso in appello della sentenza n.236/2020 all'Avvocatura dello Stato e il successivo parere del CTS del 21 luglio 2020 con il quale il CTS ha ritenuto che non si debba dare esecuzione alla sentenza in attesa della pronuncia sull'istanza cautelare del Consiglio di Stato mentre il Soggetto Attuatore, se del caso, avrebbe potuto scrivere all'Avvocatura di Stato in Roma chiedendo un'accelerazione nel deposito dell'appello.

Vista la comunicazione dell'Avvocatura dello Stato del 21 aprile 2021 con la quale è stato reso noto che l'appello per la sentenza n. 236/2020 è stato presentato 17 luglio 2020 al Consiglio di Stato e registrato con n. 6364/2020 senza istanza cautelare, mentre la data di udienza di merito non era stata ancora fissata.

Vista la nota del Soggetto Attuatore Protocollo C1.2021.0001084 del 3 maggio 2021 con la quale, ribadendo le motivazioni condivise con il Comitato Tecnico Scientifico, è stato richiesto all'Avvocatura dello Stato il deposito dell'istanza di sospensiva cautelare aggiuntiva all'appello sulla Sentenza del TAR della Lombardia n.236/2020.

Ritenuto opportuno, in considerazione del tempo trascorso senza ulteriori notizie, di procedere al riavvio del procedimento istruttorio in esecuzione della Sentenza del TAR, trattenendone gli esiti in attesa di comunicazioni riguardo al deposito dell'istanza cautelare e del conseguente successivo pronunciamento del Consiglio di Stato.

Atteso che ai sensi dell'ordinanza n. 13 e s.m.i. e n. 14 e s.m.i. il soprarichiamato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria presso Regione Lombardia è individuato come responsabile del procedimento ai sensi della l. 241/2001.

Visto il verbale dell'incontro tra la Struttura Commissariale il S.I.I. per il settore Agricoltura del 18 giugno 2019 nella quale si è concordato per la prosecuzione dell'attività istruttoria dell'ordinanza n. 13 da parte del s.i.i., comprensiva dei 17 ricorsi aperti su provvedimenti di ammissione al finanziamento del medesimo SII.

Atteso che con ordinanza 9 marzo 2021 n.654 è stato stabilito che, al fine di consentire una più agevole esecuzione dell'istruttoria, per tutti i procedimenti di ammissione al finanziamento riavviati a seguito di Sentenza, il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria del settore Agricoltura e Agroindustria presso Regione Lombardia possa avvalersi del Nucleo di Valutazione a supporto del Responsabile del Procedimento dell'ordinanza n. 462, così come modificata dall'ordinanza n. 518, così da poter usufruire del supporto delle opportune assistenze tecniche, stabilendo altresì che ne assuma la presidenza quando vengono trattate le istruttorie di competenza.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante « *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* », ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle risultanze della Sentenza n. 236/2020 del TAR di Brescia riavviando il procedimento istruttorio per l'istanza ID53661759, presentata ai sensi dell'ordinanza n. 13 dal sig. Salvaterra Vittorio C.F. SLVVTR38T09H225G ;

2. di trasmettere il presente atto al S.I.I. per il settore Agricoltura e Agroindustria al fine di procedere alla relativa

istruttoria avvalendosi del Nucleo di Valutazione a supporto del Responsabile del Procedimento dell'ordinanza n. 462 così come modificata dall'ordinanza n. 518 ;

3. di trasmettere il presente atto al sig. Salvaterra Vittorio C.F. SLVVTR38T09H225G.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 702 del 6 agosto 2021

Ordinanza 651 del 2 marzo 2021 - Approvazione del finanziamento del progetto esecutivo relativo all'intervento «Restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico di Villa Strozzi» a Palidano di Gonzaga, di proprietà della provincia di Mantova - ID14 - CUP D32C15000080001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», con la quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominate Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita

la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;

- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Richiamate

- l'ordinanza del 5 novembre 2014 n. 69 con cui il Commissario Delegato assegna i contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
- l'ordinanza, 11 settembre 2015, n. 133: «Definizione del piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettere a) e b bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74», con cui il Commissario Delegato riconosce i provvedimenti attuati con le proprie precedenti ordinanze nn. 11, 12, 50, 69 e 112, quali piani di intervento stralcio, ovvero azioni propedeutiche alla stesura del più organico «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», e tra le varie disposizioni, inserisce l'intervento in oggetto in «Allegato A: interventi finanziati» per un importo di contributo pari a € 10.300.000,00;
- l'ordinanza del 17 novembre 2015 - n. 165 con cui il Commissario Delegato aggiorna il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» - e modifica gli importi relativi all'intervento in oggetto prevedendo un contributo pari ad € 9.000.000,00 ed un cofinanziamento pari ad € 4.500.000,00.

Visti i seguenti successivi atti e notizie relativi all'intervento in oggetto:

- la convenzione n. 19/2015 sottoscritta in data 21 dicembre 2015 tra la Regione Lombardia - Commissario Delegato, la Provincia di Mantova ed il Provveditorato Interregionale alle OOPP Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito Provveditorato), che prevedeva di affidare a quest'ultimo, tra l'altro, le funzioni di Stazione Appaltante e Responsabile del Procedimento ex art. 33, comma 3, del d.lgs. 163/2006 (ora art. 31, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico del complesso scolastico «ITAS - Villa Strozzi» con sede in strada Begozzo, 9 - Palidano di Gonzaga (MN);
- la nota n. 22996 del 20 novembre 2019 con cui il Provveditorato segnalava che la propria contabilità speciale avrebbe potuto essere oggetto di pignoramento e, pertanto, l'Ente avrebbe potuto ritrovarsi, nella momentanea indisponibilità dei fondi;
- che la contabilità sopra citata è stata effettivamente oggetto di pignoramento a seguito del quale le risorse accreditate dalla Provincia di Mantova sono state pignorate nell'importo di € 468.315,80, quale residuo delle risorse trasferite dalla Provincia di Mantova pari di € 523.097,12, a valere sulla quale il Provveditorato ha effettuato pagamenti in favore di vari creditori nell'importo complessivo di € 54.781,32;
- la nota n. 7646 del 6 maggio 2020 con cui il Provveditorato ha segnalato che sta proseguendo con le attività di svincolo dei pignoramenti delle somme accreditate dalla Provincia di Mantova sulla contabilità speciale attivata in favore dello scrivente per la gestione dei fondi stanziati per gli interventi di Edilizia scolastica; provvederà alla restituzione all'Ente avente diritto, non appena rientrato nel possesso delle suddette somme; ha in previsione la liquidazione di un acconto pari al 65% dell'incarico per la redazione del progetto definitivo affidato alla Società Politecnica Ingegneria e Architettura, dell'importo complessivo di € 303.373,25, al tempo indisponibili, e chiede alla Provincia di Mantova di valutare la possibilità di anticipare la somma suddetta versandola sulla citata contabilità o, in alternativa, anche per evitare il permanere, pur limitato nel tempo, dei fondi sulla contabilità medesima, di predisporre il pagamento direttamente in favore del creditore.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

- che nelle disponibilità della Provincia di Mantova, al tempo della predisposizione dell'atto aggiuntivo, erano ancora nella disponibilità di cassa dell'Ente risorse per € 3.643.222,43, quale importato già decurtato della somma versata sulla succitata contabilità speciale per € 523.097,12 e delle somme pagate direttamente pari ad € 33.680,45, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei corpi secondari, per complessivi € 556.777,57;
- la nota n. 43974 del 30 marzo 2020 con cui il MEF ha autorizzato il Commissario Delegato alla gestione dei fondi provenienti dagli Enti sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui sopra;
- la nota C1.2020.1168 del 7 aprile 2020, con cui la Struttura Commissariale si è resa disponibile a garantire la copertura finanziaria, per la somma corrispondente ad € 468.315,80, al fine di pervenire al completamento della progettazione e procedere nella predisposizione della documentazione necessaria all'affidamento dei lavori, che tali somme dovranno essere recuperate a valere sulle somme che risulteranno disponibili a conclusione della gara per effetto dei ribassi, qualora non già recuperate e versate dal Provveditorato alle opere pubbliche;
- l'atto modificativo alla convenzione n. 19/2015, avente Rep. n. 4/2020 del 25 settembre 2020, con cui si integra e modifica la convenzione stessa, che prevede altresì:
 - che Tutti i pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi sono a cura del Commissario Delegato;
 - che il Provveditorato si impegna a trasferire al Commissario Delegato, non appena concluse le operazioni di rivalsa nei confronti degli enti debitori, la somma di € 468.315,80, corrispondente ai fondi accreditati sulla contabilità speciale n. 5634 dalla Provincia in data 28 dicembre 2015 pari ad € 523.097,12, decurtata degli importi già pagati dal Provveditorato per € 54.781,32;
 - che la Provincia si impegna ad accreditare in favore del Commissario Delegato sul conto di contabilità speciale n.5713 intestata «COM DE PRES LOMBARDIA DL 74-12»; l'importo di sua competenza pari ad euro 3.643.222,43=gia decurtato della somma versata sulla succitata contabilità speciale e delle somme già pagate direttamente pari ad euro 33.680,45=per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei corpi secondarie delle somme già versate al Provveditorato per euro 523.097,12, per complessivi 556.777,57;
 - che lo stanziamento di € 9.000.000,00 che il Commissario Delegato gestirà nell'ambito del capitolo/conto di competenza potrà essere integrato con le risorse necessarie all'espletamento dell'affidamento dei lavori che verranno recuperate a seguito dei risparmi che emergeranno a conclusione della gara, qualora non già recuperate e versate dal Provveditorato alle opere pubbliche.

Vista da ultimo l'ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 con cui il Commissario Delegato aggiorna il «piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 7» che prevede, in «Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione», l'intervento in oggetto con un importo di contributo a carico del Commissario stesso pari ad € 9.000.000,00.

Richiamato il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Dato atto che:

- con nota acquisita a protocollo n. C1.2021.1824 del 9 luglio 2021, il Provveditorato Interregionale per le OOPP - Lombardia - Emilia-Romagna ha trasmesso la documentazione relativa al Progetto Esecutivo per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- visto nel merito il progetto esecutivo che prevede i seguenti interventi riportati in sintesi: strutturali in fondazione, di consolidamento delle murature, di consolidamento a flessione dei livelli di architravi del primo e secondo piano, di consolidamento dei solai, di miglioramento sismico del

livello sottotetto, interventi di riparazione e rinforzo della torretta, interventi sulle coperture. Interventi architettonici: realizzazione di vano ascensore con annessa scala esterna rifacimento dei servizi, nuovi serramenti esterni per soddisfare i requisiti di risparmio energetico e confort termico. Interventi di restauro: restauro dei controsoffitti in incannucciato messa in sicurezza dei dipinti e degli stucchi e restauro conservativo, messa in sicurezza degli elementi decorativi e restauro/ ricostruzione degli stessi con stampanti 3D impiegando polimeri con ottima resistenza meccanica, restauro degli intonaci esterni pulitura e stuccatura dei dipinti su tela interventi sui soffitti lignei di pregio e sulle balaustre lignee restauro degli elementi lapidei danneggiati rimozione di parte degli intonaci cementizi esterni;

- di questi sono a carico dei fondi della Provincia di Mantova gli interventi di ripristino delle attività necessarie alla fruizione di tutto il complesso quali quelli di rifunzionalizzazione, la nuova scala, la sostituzione dei serramenti esterni, sistemazione delle aree esterne e il rifacimento di tutti gli impianti per un totale di € 4.200.000,00.

Valutato quindi il quadro tecnico economico da ultimo pervenuto e ritenuto ammissibile nel dettaglio come segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO compreso O.S. e COVID	€ 9.916.030,93	€ 9.916.030,93
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 991.603,09	€ 991.603,09
BONIFICA ORD. BELLCI IVA COMP.	€ 32.000,00	€ 32.000,00
LAVORI IN ECONOMIA IVA COMP.	€ 15.000,00	€ 15.000,00
S.T. - RILIEVI ACCERTAMENTI e INDAGINI IVA COMP.	€ 53.955,05	€ 53.955,05
INDAGINE GEOLOGICA IVA COMP.	€ 15.696,43	€ 15.696,43
ALLACCIAMENTI IVA COMP.	€ 18.300,00	€ 18.300,00
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 877.111,48	€ 877.111,48
ART.205 DLGS 50/2016 ACCORDI BONARI IVA COMP.	€ 10.000,00	€ 10.000,00
S.T. - INCARICHI PROGETTAZIONE CON IVA E CASSA	€ 932.182,40	€ 932.182,40
S.T.-ART. 23 e 113 DLGS 50/2016	€ 203.320,62	€ 203.320,62
COMMISSIONI GIUDICATRICI IVA COMP.	€ 43.000,00	€ 43.000,00
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO IVA COMP.	€ 30.000,00	€ 30.000,00
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CON IVA E CASSA	€ 61.000,00	€ 61.000,00
ANAC	€ 800,00	€ 800,00
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 13.200.000,00 (A)	€ 13.200.000,00
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ - (B)	
COFINANZIAMENTO	€ 4.200.000,00 (C)	€ 4.200.000,00
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 9.000.000,00 (D)	€ 9.000.000,00

che conferma come ammissibile un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a € 9.000.000,00.

Ricordato che in forza dell'accordo confermato con la citata nota del 7 aprile 2020, protocollo n.C1.2020.1168, nella fase di Gara, il Commissario delegato coprirà temporaneamente l'importo pignorato di € 468.315,80 al fine di garantire la copertura finanziaria.

Dato atto inoltre che Il Comitato Tecnico Scientifico del 27 luglio 2021 ha espresso il parere favorevole al finanziamento degli interventi sopra meglio descritti.

Ritenuto inoltre, alla luce delle disposizioni vigenti:

- di poter confermare che il contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato è pari ad € 9.000.000,00 alla luce del quadro economico come sopra meglio dettagliato;
- di poter confermare altresì la temporanea copertura in fase di Gara dei fondi pignorati al Provveditorato OO.PP., per

- complessivi € 468.315,80, con fondi del Commissario;
- di confermare che il contributo di cui al punto precedente deve essere integrato con le risorse necessarie all'espletamento dell'affidamento dei lavori che verranno recuperate a seguito dei risparmi che emergeranno a conclusione della gara, qualora non già recuperate e versate dal Provveditorato alle opere pubbliche.
 - di confermare che in capo al Provveditorato l'impegno a trasferire al Commissario Delegato, non appena concluse le operazioni di rivalsa nei confronti degli enti debitori, la somma di € 468.315,80 da versare sul conto di contabilità speciale ai sensi dell'atto modificativo Rep. n. 4/2020 del 25 settembre 2020;
- Dato atto che la spesa di cui trattasi, pari a € 9.468.315,80, trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente nel seguente modo:
- quanto a € 6.906.508,00 a valere sulle risorse trasferite dal MIUR ai sensi dell'articolo 5, comma 1°, del d.l. n. 74/2012 con decreti del direttore generale nn. 601 e 602 del 2013, capitolo 7105;
 - quanto a € 2.561.807,80 a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452.

Ricordato che, in attuazione del sopra citato atto modificativo, la Struttura Commissariale ha già proceduto con le seguenti erogazioni:

- quanto a € 300.404,58 a valere sulle risorse MIUR di cui all'articolo 5, comma 1°, del d.l. n. 74/2012, con nota di liquidazione 11 dicembre 2020, n. 72 a pagamento di professionisti incaricati della progettazione;
- quanto a € 181,19 a valere sulle risorse trasferite dalla Provincia di Mantova in data 22 marzo 2021 (quietanza n. 1/2021), con nota di liquidazione 6 aprile 2021, n. 11 a pagamento di missioni di servizio.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il quadro economico relativo agli «restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico di Villa Strozzi» a Palidano di Gonzaga – ID 14 - CUP D32C15000080001 come segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO compreso O.S. e COVID	€ 9.916.030,93
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 991.603,09
BONIFICA ORD. BELLICI IVA COMP.	€ 32.000,00
LAVORI IN ECONOMIA IVA COMP.	€ 15.000,00

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
S.T. - RILIEVI ACCERTAMENTI e INDAGINI IVA COMP.	€ 53.955,05
INDAGINE GEOLOGICA IVA COMP.	€ 15.696,43
ALLACCIAMENTI IVA COMP.	€ 18.300,00
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 877.111,48
ART.205 DLGS 50/2016 ACCORDI BONARI IVA COMP.	€ 10.000,00
S.T. - INCARICHI PROGETTAZIONE CON IVA E CASSA	€ 932.182,40
S.T.-ART. 23 e 113 DLGS 50/2016	€ 203.320,62
COMMISSIONI GIUDICATRICI IVA COMP.	€ 43.000,00
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO IVA COMP.	€ 30.000,00
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CON IVA E CASSA	€ 61.000,00
ANAC	€ 800,00
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 13.200.000,00
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	€ 4.200.000,00
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 9.000.000,00

2. di confermare che il contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato è pari ad € 9.468.315,80 alla luce del quadro economico come sopra meglio dettagliato e delle risorse temporaneamente coperte dal Commissario a seguito del pignoramento agito ai danni del Provveditorato OO.PP.;

3. di confermare che il contributo di cui al punto precedente essere integrato con le risorse necessarie all'espletamento dell'affidamento dei lavori che verranno recuperate a seguito dei risparmi che emergeranno a conclusione della gara, qualora non già recuperate e versate dal Provveditorato alle opere pubbliche;

4. di confermare che in capo al Provveditorato l'impegno a trasferire al Commissario Delegato, non appena concluse le operazioni di rivalsa nei confronti degli enti debitori, la somma di euro 468.315,80 da versare sul conto di contabilità speciale ai sensi dell'atto modificativo Rep. n. 4/2020 del 25 settembre 2020;

5. la spesa di cui trattasi pari a € 9.468.315,80 trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente nel seguente modo:

- quanto a € 6.906.508,00 a valere sulle risorse trasferite dal MIUR ai sensi dell'articolo 5, comma 1°, del d.l. n.74/2012 con decreti del direttore generale nn.601 e 602 del 2013, capitolo 7105;
- quanto a € 2.561.807,80 a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n.78/2015, capitolo 7452.

6. di inserire in «Allegato A: progetti finanziati» dell'Ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 gli interventi in oggetto, rimuovendo contestualmente dall'allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione», come segue:

ID	BENEFICIARIO	PROGETTO APPROVATO	IMPORTO INTERVENTO AGGIORNATO	COFINANZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI	CONTRIBUTO CONCESSO
14	PROVINCIA DI MANTOVA	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI VILLA STROZZI	13.200.000,00	4.200.000,00	9.000.000,00

7. di trasmettere il presente atto al Provveditorato ed alla Provincia di Mantova, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 703 del 6 agosto 2021

Ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 - Approvazione della rendicontazione del I lotto funzionale e del progetto «Interventi di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa «San Celestino I Papa» in Pietole di Borgo Virgilio (MN)- Lotto II» - ID89 - CUP J22C21002220008 - protocollo d'intesa tra commissario delegato e diocesi di Mantova del 17 novembre 2015 e addendum del 19 luglio 2019

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», con la quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari Delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati;
- è stato stabilito che i succitati Commissari Delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari Delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b bis);
- si è disposto che i succitati Commissari Delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n.5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Vista l'ordinanza del 26 gennaio 2015 n. 82 nonché degli atti attuativi del Soggetto Attuatore, decreti n. 27 gennaio 2015, n. 31 e 11 maggio 2015, n. 107 «ai fini della ricognizione complessiva e finale di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico che alla data del 31 dicembre 2014 risultino ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b bis), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Vista l'ordinanza 11 settembre 2015, n. 133, con la quale il Commissario Delegato in particolare:

- prende atto delle «Schede per la Segnalazione e la Quantificazione del Danno» trasmesse ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.82 e dei decreti del Soggetto Attuatore n. 31 del 27 gennaio 2015 e n. 107 del 11 maggio 2015 «ai fini della ricognizione complessiva e finale di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico che alla data del 31 dicembre 2014 risultino ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b bis), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122», e ratifica gli esiti della raccolta delle manifestazioni di interesse oggetto dell'ordinanza n. 82/2015;
- incarica la Struttura Commissariale ad eseguire l'istruttoria formale e tecnico amministrativa di effettiva ammissibilità al contributo per tutti gli interventi attualmente ancora non finanziati e relativi alle succitate Ordinanze Commissariali nn. 50, 69 e 82, nonché a determinare, assegnare e/o rideterminare il contributo concesso ai singoli beneficiari presenti nel Piano.

Richiamato il Protocollo d'Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato Sisma, sottoscritto il 17 novembre 2015, che stabilisce: all'articolo 2 interventi prioritari su 13 Chiese, per una spesa complessiva pari a € 27.071.205,14, di cui € 11.768.696,44 a carico del Commissario Delegato ed € 11.962.445,07 a carico della Diocesi di Mantova e individua altresì una quota, per differenza, non ancora coperta da finanziamento; ed all'articolo 4 prevede che: «qualora sugli interventi riportati nel precedente art. 2 si registrino, in corso d'opera, risparmi o ribassi d'asta, la Diocesi ne darà immediatamente conto al Commissario, al fine di consentire il celere riutilizzo a finanziamento delle opere ancora prive di copertura ed indicate nell'elenco che segue, da attuarsi secondo l'ordine che verrà indicato dalla Diocesi ovvero per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 per la quota non coperta da finanziamento».

Richiamato inoltre il fatto che con l'ordinanza n. 165 del 17 novembre 2015 «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 1», il Commissario Delegato ha preso atto del sopra citato Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato;

Vista l'ordinanza n. 496 del 5 luglio 2019 con cui il Commissario Delegato ha approvato l'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi relativi alla ricostruzione degli edifici di culto di cui all'allegato C e approva l'addendum al protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 tra diocesi di Mantova e Commissario Delegato, ed ha integrato lo stesso con ulteriori risorse pari ad € 2.164.394,46.

Preso atto del fatto che il sopra citato addendum è stato sottoscritto in data 19 luglio 2019 a Pegognaga.

Vista, quindi, l’ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 con cui il Commissario Delegato ha approvato il settimo aggiornamento del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», contenente altresì l’allegato «C: Progetti inseriti nel Protocollo d’intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato» in cui ha inserito l’intervento in favore della Chiesa «San Celestino I Papa» a Pietole di Borgo Virgilio (MN) – con ID n. 89 ed una stima di spesa complessiva pari ad €250.000,00 ed un cofinanziamento della Diocesi pari ad €60.000,00.

Vista la nota acquisita agli con prot. n. C1.2021.1828 del 12 luglio 2021 con cui la Diocesi di Mantova chiede l’approvazione della rendicontazione dei lavori di cui al primo lotto, per un importo di € 54.913,45 e, ai sensi del protocollo d’intesa del 17 novembre 2015 e del successivo addendum del 19 luglio 2019, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto di € 190.000,00 a parziale copertura del secondo lotto avente ad oggetto gli «interventi di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa «S. Celestino I Papa» in Pietole di Borgovirgilio» e con la stessa, allo scopo, trasmette la rendicontazione del primo lotto funzionale ed il progetto relativo al secondo lotto funzionale.

Dato atto che

- in merito alla documentazione rendicontativa del Lotto I, è stata verificata la stessa ai fini del riscontro della congruità economica e della veridicità della stessa e da tale verifica è emerso che l’effettività della spesa è pari ad € 47.763,45;
- in merito al progetto relativo al lotto II, sono stati valutati gli interventi previsti che riguardano: interventi su specifici meccanismi di collasso dando la priorità ai meccanismi di maggiore importanza per i quali è già attivo un danneggiamento, la totale rimozione del manto di copertura e la rimozione delle sottostanti che mostrino segni di ammaloramenti significativi, la messa in opera in modo diffuso di opportune connessioni metalliche di collegamento; realizzazione di un sistema di irrigidimento della copertura, un piano in doppio tavolato ligneo per irrigidire le coperture; realizzazione di cinturazioni esterne con profili metallici piatti, la risarcitura con malta a base calce per tutte le lesioni rilevate.
- in merito alla quantificazione economica del lotto II, il progetto, integralmente ammissibile, prevede un costo pari ad € 206.000,00 a fronte del quale la Diocesi chiede un contributo pari ad € 190.000,00.

Dato atto che l’intervento in oggetto è stato valutato dal Comitato Tecnico Scientifico del 27 luglio 2021 ottenendo il parere favorevole al finanziamento per l’importo di cofinanziamento richiesto.

Acquisito agli atti l’atto Notarile n. 90979 di Rep. Notaio Omero Araldi del 18 maggio 2021, con cui il Legale Rappresentante della Chiesa in oggetto conferisce alla Diocesi di Mantova procura speciale a riscuotere i contributi erogati dalla Struttura Commissariale.

Ritenuto pertanto di

- di approvare la rendicontazione presentata dalla Diocesi di Mantova relativa al lotto I dell’intervento in oggetto per un importo pari ad € 47.763,45;
- di dare atto che tale importo rientra nell’importo complessivo previsto in capo alla Diocesi di Mantova ai sensi del Protocollo d’intesa del 17 novembre 2015 e successivo addendum;
- di approvare il finanziamento del lotto II dell’intervento in oggetto per un importo pari ad € 190.000,00 a fronte di un costo complessivo pari ad € 206.000,00;
- di approvare l’allegato schema di convenzione tra Struttura Commissariale e la Diocesi di Mantova che può agire in nome e per conto della Parrocchia San Celestino I Papa In Pietole di Borgovirgilio, titolare della Chiesa in oggetto, in virtù della Procura speciale del rappresentante legale della stessa, agli atti della Struttura Commissariale;
- di demandare, fin da ora, la sottoscrizione della citata

convenzione al Soggetto Attuatore Dott. Roberto Cerretti, in rappresentanza del Commissario Delegato.

Dato atto che le disponibilità finanziarie a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi di cui al comma 444°, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, specificatamente dedicate alla ricostruzione degli immobili ecclesiastici di cui al Protocollo d’intesa del 17 novembre 2015 e successivo addendum, ed ancora nelle disponibilità della Diocesi di Mantova, ammontano ad € 1.322.604,55.

Richiamate

- l’ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell’ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l’implementazione dell’anagrafe degli esecutori;
- l’ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

- 1) di approvare la rendicontazione presentata dalla Diocesi di Mantova relativa al lotto I dell’intervento in oggetto per un importo pari ad € 47.763,45;
- 2) di dare atto che tale importo rientra nell’importo complessivo previsto in capo alla Diocesi di Mantova ai sensi del Protocollo d’intesa del 17 novembre 2015 e successivo addendum;
- 3) di approvare il finanziamento del lotto II dell’intervento in oggetto per un importo pari ad € 190.000,00 a fronte di un costo complessivo pari ad € 206.000,00;
- 4) di approvare l’allegato schema di convenzione tra Struttura Commissariale e la Diocesi di Mantova che può agire in nome e per conto della Parrocchia San Celestino I Papa In Pietole di Borgovirgilio, titolare della Chiesa in oggetto, in virtù della Procura speciale del rappresentante legale della stessa, agli atti della Struttura Commissariale;
- 5) di demandare, fin da ora, la sottoscrizione della citata convenzione al Soggetto Attuatore Dott. Roberto Cerretti, in rappresentanza del Commissario Delegato.
- 6) di inserire pertanto in allegato C all’ordinanza n. 651 l’intervento ID n. 89 «Chiesa di San Celestino I Papa in Pietole di Borgovirgilio (MN)», come segue:

N° Ord. 133	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	SPESA COMPLESSIVA	IMPORTI A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI A CARICO DELLA DIOCESI DI MANTOVA	FONDI EROGATI DAL COMM. DELEGATO	IMPORTI RENDICONTATI DALLA DIOCESI DI MANTOVA
89	PARROCCHIA CELESTINO PAPA»	«SAN Chiesa «San Celestino I Papa» a Pietole di Borgo Virgilio (MN)	€ 253.763,45	€ 190.000,00	€ 63.763,45		€ 47.763,45

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 17 agosto 2021

7) di assegnare all'intervento in oggetto il CUP n. J22C21002220008; il presente codice dovrà essere utilizzato sia per la tracciabilità di tutta la documentazione contabile che nella corrispondenza con la Struttura Commissariale;

8) che l'importo di cui al punto 3 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi di cui al comma 444°, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specificatamente dedicate alla ricostruzione degli immobili ecclesiastici di cui al Protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 e successivo addendum, ed ancora nelle disponibilità della Diocesi di Mantova, e che, conseguentemente al presente atto, ammontano ad € 1.132.604,55;

9) di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

— • —



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
in qualità di
Commissario Delegato per l'emergenza
Sisma del 20 e 29 maggio 2012
Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74
Convertito in Legge n.122 del 1° agosto 2012

CONVENZIONE TRA

COMMISSARIO DELEGATO

per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n.122

e

DIOCESI DI MANTOVA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA "SAN CELESTINO I PAPA" IN PIETOLE DI BORGO VIRGILIO (MN)- LOTTO II" – ID89

CONVENZIONE

TRA

Struttura Commissariale per l'emergenza sismica di Mantova del 20 e 29 maggio 2012, CF 80050050154, con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del dott. Roberto Cerretti, incaricato in qualità di Soggetto Attuatore con Ordinanza Commissariale n.51 del 20 giugno 2014, ed autorizzato espressamente a questo atto, in nome e per conto del Commissario Delegato, con Ordinanza Commissariale n. del _.

E

Diocesi di Mantova, CF 93009070207, con sede in Mantova – Piazza Sordello n. 15, in persona di S.E.R. mons. Gianmarco Busca, nato a Edolo (BS) il 30 novembre 1965, domiciliato a Mantova in Piazza Sordello n. 15, la quale agisce anche in nome, per conto e nell'interesse della Parrocchia di "San Celestino I Papa" in Pietole di Virgilio (MN), in virtù della procura speciale repertorio n. 90979 del 18 maggio 2021, con cui il Mons. Luigi Bolzani, legale rappresentante della stessa, ha incaricato la Diocesi di Mantova.

Premesso

CHE con Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", il Governo, in seguito al verificarsi di fenomeni sismici distruttivi nella pianura Padana, ha disposto gli interventi per il superamento dell'emergenza attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2018.

CHE in particolare, l'articolo 4, comma 1°, lettera b-bis, del succitato D.L. n.74/2012, prevede espressamente che le modalità di predisposizione e di attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, sia subordinato alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione ovvero di riparazione delle strutture, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.

CHE il Commissario Delegato con Ordinanza 26 gennaio 2015, n.82, ha disposto la ricognizione complessiva finale di tutte le categorie di immobili pubblici o di edifici ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 risultavano ancora inagibili o danneggiati.

CHE il Commissario Delegato con Ordinanza 11 settembre 2015, n.133 "definizione del piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico" ha approvato un unico Piano, comprendendo in esso sia gli Interventi già oggetto di finanziamento, che quelli oggetto del censimento ed ancora da valutare ai fini dell'erogazione di contributi (allegato B).

CHE tra la Diocesi di Mantova, nella persona del Legale rappresentante l'allora Vescovo di Mantova, mons. Roberto Busti, e il Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e

29 maggio 2012 il 17 novembre 2015 è stato sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa finalizzato a favorire gli interventi volti alla ripresa delle normali condizioni di vita nei centri urbani, che agli articoli: "art.3 – impegni assunti dal Commissario Delegato" e "art. 4 – impegni a carico della Diocesi di Mantova", disciplina in via generale gli obblighi di ciascun sottoscrittore.

CHE il Commissario Delegato con Ordinanza 14 marzo 2016 n. 209 "Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del Maggio 2012 – Aggiornamento 2" ha approvato il secondo aggiornamento del sopracitato piano unico degli interventi confermando in allegato A i progetti finanziati.

CHE dal 2 ottobre 2016 il Legale Rappresentante della Diocesi di Mantova è il Vescovo S.E.R. mons. Gianmarco Busca, che in tale data ha preso canonico possesso della Diocesi come da Verbale prot. n. 1648/16;

CHE con l'Ordinanza 30 ottobre 2018, n.440, il Commissario Delegato ha stabilito di dover integrare il Protocollo d'Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato del 17 novembre 2015;

CHE con l'Ordinanza n. 496 del 5 luglio 2019 il Commissario Delegato ha approvato l'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi relativi alla ricostruzione degli edifici di culto di cui all'allegato C, ha approvato lo schema di addendum al protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 tra diocesi di Mantova e Commissario Delegato, ha integrato lo stesso con ulteriori risorse pari ad € 2.164.394,46, nonché ha inserito gli ulteriori interventi, come previsto dall'Ordinanza n. 440.

CHE in data 19 luglio 2019 a Pegognaga il Commissario Delegato Dott. Attilio Fontana ed il rappresentante legale della Diocesi Mons. Gianmarco Busca hanno sottoscritto l'addendum al Protocollo d'intesa del 17 novembre 2015.

CHE con l'Ordinanza del 2 marzo 2021, n. 651 "Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – aggiornamento 7", l'intervento relativo all'oggetto è inserito in allegato "C" per un importo complessivo previsto in €250.000,00

CHE con Ordinanza Commissariale n. ____ del _____ il progetto inerente agli "interventi di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa "San Celestino I Papa" in Pietole di Borgo Virgilio (MN) - lotto II" – ID89, è stato approvato per un importo complessivo provvisorio pari a € 206.000,00 di cui €190.000,00 a carico del Commissario Delegato ed € 16.000,00 a carico della Diocesi di Mantova.

CHE è necessario, ai sensi del comma 1 lett. b bis) art. 4 del DL 74/2012 nonché dell'articolo 4 del protocollo d'intesa del 17 novembre 2015, come modificato dal più volte citato addendum, stipulare la presente convenzione onde ripristinare e conseguire la fruibilità pubblica dell'edificio in oggetto.

CHE, come previsto dall'art. 1 del D.Lgs 50/2016, l'appalto per i lavori previsti dalla presente Convenzione non è soggetto alla normativa pubblica, in quanto l'importo complessivo dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00.

CHE ai sensi del sopra citato Decreto, con la presente si intendono regolare le modalità di scelta del contraente con modalità analoghe a quelle previste dal Codice dei contratti;

CHE a decorrere dal 5 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020 con cui vengono dettate le "disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus", applicabili all'intervento in oggetto.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse.

Le premesse, richiamate in precedenza, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 oggetto e finalità della convenzione

L'oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto inerente agli "interventi di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa "San Celestino I Papa" in Pietole di Borgo Virgilio (MN)- lotto II" – ID89, distinta a catasto al Foglio __ particella __ del Comune di Borgovirgilio (MN), in attuazione dell'Ordinanza n. ____ del ____ di approvazione del progetto esecutivo, per un importo provvisorio pari a €206.000,00 di cui €190.000,00 a carico del Commissario Delegato ed €16.000,00 a carico della Diocesi di Mantova.

La presente convenzione è finalizzata, quindi, alla definizione dei reciproci impegni tra la Diocesi di Mantova, in qualità di ente delegato della Parrocchia, proprietaria del bene, e la Struttura Commissariale.

Art. 3 obblighi a carico della Diocesi di Mantova

La Diocesi di Mantova, ai sensi degli accordi previsti con il Protocollo d'Intesa di cui alle premesse, si impegna ai fini della realizzazione degli "interventi di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa "San Celestino I Papa" in Pietole di Borgo Virgilio (MN)- lotto II" – ID89, anche ai fini della futura fruizione, ad ottemperare ai seguenti obblighi:

- ottenimento e utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) all'interno di tutti gli atti e comunicazioni inerenti il progetto;
- individuazione del direttore lavori;
- scelta dell'impresa esecutrice dei lavori rivolgendosi solo ad imprese che abbiano i requisiti richiesti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., previa selezione tra almeno 5 (cinque) operatori economici scelti, con un criterio di rotazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile, ed utilizzando il criterio del massimo ribasso;
- darne pubblicità mediante pubblicazione dell'affidamento nella sezione "Bandi" sul sito Internet della Diocesi di Mantova: www.diocesidimantova.it;
- nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
- affidamento dell'incarico di collaudo, in particolare di presentazione del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo;
- gestione delle eventuali controversie che dovessero emergere dall'attuazione dei punti di cui sopra;

- pagamento, liquidazioni e rendicontazioni delle spese relative all'intervento fino all'approvazione degli atti finali.

Inoltre, per poter richiedere l'erogazione del contributo oggetto della presente convenzione ci si atterrà alle disposizioni previste al seguente articolo 4.

Art. 4 – impegni della Struttura Commissariale

La Struttura Commissariale erogherà il contributo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo richiamato al precedente articolo 2.

L'erogazione del contributo di competenza potrà avvenire, secondo le seguenti modalità:

- 1° anticipo, fino al 70% della quota di contributo rimodulata dopo il ribasso d'asta, dopo la sottoscrizione del contratto e del verbale di consegna dei lavori;
- Saldo, ossia la quota residua del contributo, verrà erogata solo alla fine dei lavori e solo a seguito delle verifiche di competenza della Struttura Commissariale ai sensi del Decreto n. 119/2020.

La domanda di erogazione dell'anticipo e del saldo potrà essere presentata utilizzando i moduli allegati al Decreto n. 119/2020 e ss.mm.ii.

In considerazione del fatto che la Diocesi di Mantova è ente giuridico privato, verranno allegati i seguenti documenti:

PRIMO ANTICIPO (richiedere utilizzando il modello allegato al Decreto n. 119/2020)

- 1) Copia del contratto di appalto debitamente sottoscritto dalle parti;
- 2) Verbale di consegna dei lavori;
- 3) Cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
- 4) *Copia del progetto esecutivo (solo nel caso in cui recepisca eventuali prescrizioni del CTS).*

SALDO (richiedere utilizzando il modello allegato al Decreto n. 119/2020)

- 1) Conto finale;
- 2) Copia del SAL e dei certificati di pagamento;
- 3) Fotocopie delle fatture e relativi bonifici;
- 4) Fotocopia dell'estratto conto bancario;
- 5) Documenti di Regolarità Contributiva (DURC) e di regolarità fiscale di tutti gli esecutori reperibili anche mediante preventiva richiesta alla Struttura Commissariale;
- 6) La relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento;
- 7) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
- 8) stampe dei report del sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012".

Qualora dall'esecuzione degli interventi previsti in attuazione della presente convenzione dovessero generarsi dei risparmi, questi verranno utilizzati per la realizzazione degli ulteriori interventi previsti dal protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 come integrato dal successivo addendum del 19 luglio 2019.

Art. 5. Garanzie

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, escutibile a prima richiesta, per un importo pari al contributo complessivo da concedere.

La fidejussione, presentata a garanzia, dovrà avere una validità pari ad almeno la durata complessiva dell'intervento.

Art. 6 - Responsabilità civile.

La Struttura Commissariale non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – Cause di forza maggiore

Nel caso in cui i lavori per il ripristino dell'edificio in convenzione dovessero, per cause di forza maggiore, subire delle interruzioni, ovvero dei ritardi, per colpa non attribuibile al Proprietario e/o alla Diocesi di Mantova, quest'ultima ne dovrà dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale inviando una specifica e dettagliata relazione.

La Struttura Commissariale, valutate le motivazioni addotte, procederà ad individuare congiuntamente i motivi ostativi alla regolare prosecuzione delle opere, ed indicare gli eventuali rimedi da esperire. A fronte di tali indicazioni verranno stabilite le modalità ed i tempi per ottemperare. In caso di inerzia si darà attuazione alle previsioni del successivo articolo 8.

Art. 8 - Penali.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione finalizzata alla realizzazione degli interventi di ripristino dell'immobile di cui all'art. 2, la Struttura Commissariale provvederà a diffidare formalmente con comunicazioni a mezzo lettera o posta elettronica certificata la Diocesi di Mantova.

Accertata la mancata ottemperanza alla diffida la Struttura Commissariale potrà avviare le procedure per il recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme erogate per il ripristino del bene sopra descritto in misura proporzionale alla mancata realizzazione degli interventi.

Art. 9 –Efficacia e durata della convenzione.

La presente convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione delle parti e fino al collaudo dei lavori.

Le parti concordano che la Convenzione potrà essere modificata/prorogata di comune accordo, su motivata richiesta scritta anche di una delle parti, solo in forma scritta.

Art. 10 – tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato, la Diocesi di Mantova si impegna ad adottare, ed a far adottare ad eventuali soggetti da lei delegati per la realizzazione degli

interventi oggetto del contributo, le seguenti disposizioni contenute nell'Ordinanza 178/2015 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- indicazione del conto corrente dedicato per le esigenze di tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- utilizzo di strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni riportando sugli stessi il CUP e la causale "Emergenza Sisma 2012 Lombardia";
- redazione dei contratti in forma scritta, con scrittura privata, pena la nullità degli stessi;
- inserimento nei contratti e nei subcontratti e subappalti delle clausole previste dal punto 1.2 dell'Ordinanza 178/2015;
- di ottemperare in materia di anagrafe degli esecutori alle disposizioni previste dal Decreto del Soggetto Attuatore n. 139/2017.

Qualora gli obblighi di cui ai punti precedenti non vengano osservati, la Struttura Commissariale non potrà erogare i finanziamenti richiesti fino al loro completo assolvimento.

Art. 11 Controversie

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

A tal fine chiederanno il parere di una Commissione composta da tre membri, di cui due da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed un terzo che fungerà da Presidente da nominarsi sull'accordo delle parti. In mancanza di accordo, il terzo membro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo del Foro di Mantova.

Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre a quelle preventivate in progetto, la Diocesi di Mantova informerà tempestivamente la Struttura Commissariale affinché questo possa interessare gli organi competenti per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.

Letta, approvata e sottoscritta, in particolare con riferimento alle clausole di cui all'articolo 11.

Il Soggetto Attuatore
Roberto Cerretti

Diocesi di Mantova
Monsignor Gianmarco Busca
